VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 89

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 89

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 100

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato *(Seguito esame e conclusione)* 98

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 99

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione *(Deliberazione di una proroga del termine)* 99

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, ricorda che alle ore 10 di ieri, martedì 21 gennaio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che ne sono state presentate circa 280 *(vedi allegato)*.

Avverte che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Faccio presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Ca-

mera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Alla luce dei criteri esposti, sono pertanto da considerarsi inammissibili, per estraneità di materia, le seguenti proposte emendative:

Berruto 1.03, che istituisce un credito d'imposta in favore di tutte le imprese che effettuano investimenti proporzionali alla spesa sostenuta per l'attività fisica dei propri dipendenti;

Berruto 1.04, che potenzia la detrazione IRPEF delle spese sostenute per le iscrizioni alle associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;

Berruto 2.01, che riconosce a tutti i minori nati in Italia o con *background* migratorio e senza cittadinanza italiana, inclusi i rifugiati e i richiedenti asilo, la possibilità di essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva;

Orrico 3.39, che introduce misure per la riattivazione fino al 31 dicembre 2025 di una serie di contratti di collaborazione conferiti negli scorsi anni, istituendo al contempo presso il Ministero un tavolo tecnico con il compito di delineare un piano di stabilizzazione del relativo personale;

gli identici Manzi 3.41 e Cangiano 3.42, che modificano l'articolo 15, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituendo il comma 3, per cui non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici, nonché nelle librerie, laddove effettuata, con l'autorizzazione dei titolari di diritti, ai fini di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse;

Orrico 3.55, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, il « Fondo per la tutela del patrimonio culturale dagli impatti del cambiamento climatico », con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

Grippo 3.56, che promuove tutte le iniziative necessarie per valorizzare la scrittura a mano, compresa l'istituzione di una giornata nazionale;

Orrico 3.58, che incrementa il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di 5 milioni di euro per l'anno 2025;

Orrico 3.59, che incrementa il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di 5 milioni di euro per l'anno 2025, destinando tali fondi al finanziamento dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, con particolare riguardo alle aree marginalizzate e periferiche;

Mulè 3.05, che autorizza una spesa volta a sostenere il progetto « Il Primo Parlamento », per la digitalizzazione e diffusione dei documenti relativi all'attività del Parlamento delle Due Sicilie;

Cangiano 4.02, Che aggiunge al novero dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali la Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli;

Amorese 4.03, che modifica alcuni stanziamenti della legge di bilancio 2025 destinati al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta;

Schifone 4.04, che istituisce il Comitato promotore per le celebrazioni del quarto centenario dalla morte del poeta Giovan Battista Marino;

La Porta 4.05, che istituisce il Comitato promotore per le celebrazioni dell'Onorevole Giovanni Spadolini, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dall'istituzione del Ministero della cultura;

Simiani 5.7 e 5.02, che destinano 100.000 euro per la realizzazione del Mascagni Festival di Livorno;

Sarracino 5.10, che autorizza un contributo di 2 milioni di euro annui così ripartiti: 400.000 euro alla Biblioteca Tommaso Stigliani di Matera, 600.000 euro all'istituto Goethe di Napoli, 1 milione di euro all'istituto italiano per gli studi filosofici;

Toni Ricciardi 5.11, che autorizza spese per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia *Vivarium novum*;

Gadda 5.05, che introduce misure urgenti per il sostegno finanziario alla gestione delle cose private assoggettate a verifica di interesse culturale;

Gadda 5.06, che introduce misure urgenti, di natura finanziaria, per la tutela e valorizzazione dei beni culturali degli enti locali in concessione a privati;

gli identici Latini 6.10 e Amorese 6.11, che includono l'acquisto di prodotti dell'editoria audiovisiva tra i modi in cui può essere utilizzata la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (cosiddetta Carta del docente);

Amorese 6.12, che interviene in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia presso il Ministero della cultura nelle more del perfezionamento delle procedure concorsuali destinate al reclutamento di detto personale;

Amorese 6.13, che proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di derogare al dovere di svolgere procedure selettive pubbliche per le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

Berruto 6.01, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;

Cangiano 7.19, che introduce una procedura straordinaria di regolarizzazione paesaggistica per le licenze edilizie rilasciata tra il 1° gennaio 1957 e il 31 dicembre 1985 in assenza di titolo in aree sottoposte a vincolo;

gli identici Amorese 7.21 e Latini 7.22, che recano modifiche alla legge n. 633 del 1941 in materia di sanzioni anti-contraffazione ed in materia di bollino SIAE;

Cangiano 7.23, che istituisce una piattaforma digitale unica nazionale per la gestione delle autorizzazioni e il monitoraggio continuo dello stato dei beni culturali;

Bof 7.26, che interviene su molteplici articoli del codice dei beni culturali, tutti contenuti nella parte terza (beni paesaggistici) sostituendo una serie di pareri vincolanti delle sovrintendenze ivi previsti con altrettanti pareri obbligatori ma non vincolanti;

Amorese 7.28, che reca una modifica alla legge n. 633 del 1941 in materia di compenso per la copia privata;

Montemagni 7.29, che inserisce tra gli interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica quelli, realizzati entro il 24 maggio 2024, che hanno presentato il mancato rispetto, entro certi limiti, dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari;

gli identici Tenerini 7.30, Dara 7.31, Amich 7.32 e Grippo 7.44, che interven-

gono sulla legge n. 93 del 2023, in materia di contrasto alla diffusione illecita online dei contenuti protetti da diritto d'autore, ed in particolare in materia di copertura finanziaria degli oneri connessi alle nuove funzioni assegnate all'AGCOM, sostituendo il contributo posto a carico dei titolari dei diritti con il ricorso a risorse pubbliche;

Zinzi 7.34, che proroga di due anni il termine entro cui il Governo potrà adottare disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati;

Latini 7.35, che interviene sulla legge sul diritto d'autore, allungando da venti a settant'anni la durata del diritto esclusivo sulle fotografie;

Osnato 7.36, che innalza da 154 a 500 euro (cui si aggiungono la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale) la sanzione pecuniaria prevista per chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche;

gli identici Amorese 7.011 e Manzi 7.012, che recano disposizioni diverse in materia di personale e di contenimento dei costi per acquisto di beni e servizi per le fondazioni lirico-sinfoniche;

gli identici Amorese 7.013 e Grippo 7.014, che recano disposizioni volte ad aumentare la circolazione delle opere d'arte, innalzando le soglie di valore oltre le quali è necessario richiedere l'autorizzazione per l'uscita definitiva delle opere dal territorio della Repubblica;

gli identici Amorese 7.015 e Grippo 7.016, che modificano il codice dei beni culturali, riducendo le tipologie di cose che esso considera beni culturali e sopprimendo la norma che pone l'onere della prova della non necessità della previa autorizzazione su colui che intenda fare uscire un'opera dal territorio nazionale;

Giachetti 7.017, che estende il credito d'imposta per le erogazioni liberali denominati ART-BONUS alle erogazioni effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili e mobili, facenti parte del patrimonio culturale italiano che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche se di proprietà di soggetti privati, quali Istituti culturali, Fondazioni e imprese;

gli identici Grippo 7.018 e Latini 7.019, che recano disposizioni in materia di diritto d'autore, in particolare in materia di valorizzazione delle opere audiovisive definite « fuori commercio »;

Latini 7.022, che reca una riforma organica dell'organizzazione e delle funzioni svolte dal Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

Cangiano 7.025, che istituisce un fondo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027 al fin di garantire la tutela, valorizzazione e piena accessibilità all'antico teatro di Pietravariano;

Caramanna 7.026, che modifica la lista degli interventi esenti da autorizzazione

paesaggistica o soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, in particolare aggiungendovi talune tipologie di interventi sulle strutture turistico ricettive;

gli identici Grippo 7.027 e Manzi 7.028, che introducono norme penali di contrasto alle attività di vendita non autorizzata di biglietti di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzatore dello spettacolo di intrattenimento;

Dara 7.029, che introduce misure di natura penale destinate al contrasto della bigliettazione secondaria;

Grippo 7.030, che sopprime talune disposizioni della legge di bilancio 2017 in materia di contrasto alla bigliettazione secondaria;

gli identici Cangiano 7.031 e Casu 7.032, che escludono la responsabilità penale per gli operatori di telecomunicazioni in caso di mancata segnalazione degli illeciti legati alla pirateria *on line*;

gli identici Cangiano 7.033, Amich 7.034, Casu 7.035 e Dara 7.036, che esentano i prestatori di servizi di accesso alla rete dall'obbligo di segnalazione degli illeciti legati alla pirateria *on line*;

Cangiano 8.5, che riforma la figura dell'Ispettore Onorario, istituita dalla Legge n. 386 del 27 luglio 1907 e regolamentata dal Regio Decreto n. 3164 del 31 dicembre 1923, al fine di potenziare il supporto operativo alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

Toni Ricciardi 10.2, che assegna a favore del comune di Castelfranci un contributo volto a promuovere i percorsi di fruizione tematici, soprattutto a scopo educativo e formativo, anche per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, del Museo Arte del Vino e della Viticultura (MAVV);

Iacono 10.3, che assegna alla Fondazione Orestiadi, con sede a Gibellina e ad Agrigento, un contributo straordinario finalizzato a rafforzare le residenze di artisti e a promuovere i festival letterari, di teatro, musica e arti visive, organizzati in occasione degli eventi in programma ad Agrigento, quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025 e a Gibellina, quale Capitale dell'arte contemporanea 2026;

Orfini 10.4, che aggiunge la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS tra quelle destinatarie di risorse a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo;

Amorese 10.6 e Tassinari 10.7, che aggiungono i beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore tra quelli oggetto di interventi di manutenzione, protezione e restauro per i quali le erogazioni liberali beneficiarie del cosiddetto *art-bonus*;

Braga 10.8, che concede, per la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo, un contributo straordinario al Teatro nuovo di Rebbio della Città di Como;

Amorese 10.10, che prevede un credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate in favore di soggetti o enti costituiti, anche in forma di *trust*, nell'ambito del partenariato pubblico-privato per la realizzazione e gestione di musei inseriti in percorsi culturali pubblici;

Speranza 10.11, che autorizza un contributo straordinario destinato al Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro;

Amorese 10.12, che richiede al Ministero della cultura di promuovere accordi e partenariati strategici con soggetti privati, incluse imprese, fondazioni e associazioni, per una migliore implementazione della Piattaforma « Musei Italiani »;

Mulè 10.13, che autorizza una spesa di 600.000 euro per l'anno 2025, al fine di

contribuire al sostegno per lo svolgimento dell'attività relativa all'altissima formazione musicale del Teatro lirico di Spoleto « A. Belli » e del territorio dell'Umbria;

Amorese 10.14, che autorizza la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2025 a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano;

Cangiano 10.15, che istituisce un programma straordinario di restituzione volontaria dei beni archeologici detenuti illegalmente;

Cangiano 10.16, che prevede la possibilità per le Soprintendenze e il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale per l'esecuzione di verifiche periodiche sui beni sottoposti a tutela;

Cangiano 10.17, che prevede la possibilità di sottoporre a vincolo i beni architettonici moderni e contemporanei di pregio indipendentemente dai limiti temporali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali;

Cangiano 10.18, che dichiara beni culturali le strutture architettoniche, costruttive e decorative di cinema e teatri, che rivestono un interesse storico, artistico, architettonico o culturale significativo e che indica i parametri che le Soprintendenze devono valutare per l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale;

Cangiano 10.19, che affida la tutela dei beni culturali, in tutte le sue declinazioni di conservazione, valorizzazione e vigilanza, alla competenza esclusiva delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territoriali e che attribuisce ai Parchi Archeologici competenza limitatamente ai siti e alle aree espressamente indicati;

Cangiano 10.20, che istituisce la figura dell'archeologo subacqueo;

Orrico 10.21, che istituisce un fondo da ripartire a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione dei beni del demanio pubblico acquisiti tramite la procedura di trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati in appositi accordi di valorizzazione;

Orrico 10.22, che incarica il Ministro della cultura, con uno o più decreti, di rivedere i criteri per le agevolazioni tariffarie previste in tutti gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale presenti sul territorio nazionale, al fine di introdurre esenzioni o prezzi ridotti per gli ultrasessantacinquenni e un costo massimo dei biglietti d'ingresso;

Orrico 10.24, che prevede una detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;

Tassinari 10.25, che autorizza la spesa di 500.000 euro in favore del complesso degli edifici storici di Palazzo Portinari nel comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena, per la loro destinazione a sedi di attività pubbliche di diffusione della cultura e per l'organizzazione del Nuovo polo culturale « Dante e Beatrice »;

Tassinari 10.26, che autorizza la spesa di 100.000 euro in favore del Comune di Rocca San Casciano al fine di consentire, nell'ambito della esposizione permanente sulle tradizioni rurali e venatorie sita nel comune di Rocca San Casciano, in provincia di Forlì-Cesena, l'allestimento del Museo didattico delle arti e delle tradizioni locali con annessa biblioteca ed esposizione fotografica permanente di rievocazione storica di manifestazioni legate al territorio;

Tenerini 10.27 e 10.32, che autorizzano rispettivamente la spesa di 1.2 milioni di euro e di 500.000 euro in favore del comune di Cecina per il funzionamento del

Museo della vita e del lavoro della Maremma settentrionale;

Deborah Bergamini 10.28, che autorizza la spesa di 5.149.250 euro in favore del Comune di Pontremoli al fine di consentire il recupero dei palazzi storici Malaspina e Uggeri Manganelli per la loro destinazione a sedi di attività pubbliche di diffusione della cultura, per l'anno 2025;

Marino 10.29, che interventi autorizza la spesa di 2 milioni di euro all'anno per il triennio 2025-2027 per la valorizzazione ed il proseguo del programma degli scavi del sito archeologico di Noto Antica;

Paolo Emilio Russo 10.30, che autorizza il finanziamento di 750.000 euro per l'anno 2025 in favore della Provincia di Como al fine di consentire il recupero, la riqualificazione e la riapertura al pubblico della Villa Porro Lambertenghi, bene di rilevanza storica e culturale sita nel comune di Cassina Rizzardi;

Paolo Emilio Russo 10.31, che autorizzata la spesa di 1.044.943,83 euro per l'anno 2025 in favore del Comune di Olgiate Comasco al fine di consentire le opere di riqualificazione e di ristrutturazione dell'edificio Villa Camilla, sede della biblioteca comunale;

Paolo Emilio Russo 10.33, che autorizza la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025 in favore della Fondazione della seta al fine di contribuire al funzionamento del Museo della seta di Como;

Tassinari 10.34, che autorizza la spesa di 100.000 euro in favore del comune di Forlì al fine di consentire il funzionamento del Museo Diego Fabbri di Forlì;

Orrico 10.35, che dispone che il costo massimo del biglietto d'ingresso agli istituti e luoghi della cultura non può essere superiore a 15 euro;

Orrico 10.01, che demanda al Commissario straordinario nominato per la realizzazione del piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del comune di Caivano il compito di predisporre e attuare un Piano straordinario nazionale di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni e per le aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale presenti sull'intero territorio nazionale;

Caroppo 10.02, che prevede misure in materia di riconoscimento e valorizzazione delle parazioni e delle luminarie artistiche tradizionali del Mezzogiorno d'Italia;

Caso 10.03, che demanda al Parco archeologico dei Campi Flegrei e alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli il compito di predisporre uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali, al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei;

Scerra 10.05, che prevede misure per la valorizzazione del patrimonio culturale dei siti UNESCO ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;

Amorese 10.06, che prevede ipotesi in cui gli autori di un'opera cinematografica o audiovisiva ad essa assimilata hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa;

Amorese 10.07, che, al comma 1, esclude, per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati l'applicabilità del criterio di commisurazione dell'imposta previsto per il commercio di beni mobili usati nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, e al comma 2 esclude dai beni soggetti all'aliquota del 9 per cento gli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati;

Orrico 10.09, che istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero della Cultura, con la partecipazione delle parti sociali interessate, finalizzato a promuovere l'adozione, per tutti i soggetti che operano nel settore dei servizi per la cultura e dei luoghi della cultura, del contratto collettivo nazionale di lavoro Federculture e l'estensione di tale CCNL anche ai non iscritti;

Grippo 10.010, che istituisce la Giornata nazionale della scrittura a mano;

Bergamini Deborah 10.011, che istituisce il Museo del ricordo della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, con sede in Viareggio;

Fossi 10.012, che istituisce il Museo per la Memoria della strage ferroviaria di Viareggio, indicando, tra l'altro, le attività e i compiti istituzionali;

Fornaro 10.013, che istituisce il Museo nazionale per la memoria delle vittime dell'amianto, indicandone, tra l'altro, le attività istituzionali che gli sono assegnate;

Tassinari 11.6, che autorizza il Ministero della cultura a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione;

Loizzo 11.7, che autorizza il Ministero della Cultura a stabilizzare nei propri ruoli i dirigenti di II fascia che, alla data del 31 dicembre 2024, abbiano prestato l'attività di dirigenti di II fascia presso le Soprintendenze Abap per almeno 30 mesi negli ultimi cinque anni;

Manzi 11.9, che consente il conferimento degli incarichi di collaborazione, per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, mediante selezione comparativa dei candidati, per la durata massima di nove mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025;

Piccolotti 11.10, che consente il conferimento degli incarichi di collaborazione previa selezione comparativa dei candidati, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2025;

gli identici Piccolotti 11.14 e Iacono 11.15, che modificano l'articolo 1, comma 134, della legge di bilancio 2025, concernente i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, stabilendo il rinnovo per 18 mesi oltre il termine previsto;

Grippo 11.16, che prevede la possibilità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito nelle regioni dell'obiettivo europeo « Convergenza »;

Amorese 11.01, che interviene sul limite di età del sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996.

Avverte, infine, che il termine per le richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Anna Laura ORRICO (M5S) esprime forti perplessità circa le pronunce di inammissibilità della Presidenza evidenziando come, a suo giudizio, il decreto-legge in esame affronti diversi temi relativi al settore della cultura. Nel preannunciare che il suo gruppo presenterà ricorso avverso tutte le proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia, segnala in particolare di non comprendere le ragioni della pronuncia di inammissibilità dell'emendamento a sua prima firma 3.58, volto a incrementare il fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche non-

ché dell'emendamento a sua prima firma 3.39 volto a riattivare fino al 31 dicembre 2025 una serie di contratti di collaborazione conferiti negli scorsi anni, istituendo al contempo presso il Ministero un tavolo tecnico con il compito di delineare un piano di stabilizzazione del relativo personale.

Auspica quindi che la Presidenza possa rivedere le pronunce di inammissibilità relative alle proposte emendative che affrontano temi sui quali la Commissione dovrebbe, a suo giudizio, discutere e che sono strettamente correlati a quelli già trattati nel provvedimento in esame.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), al di là delle valutazioni di inammissibilità sui singoli emendamenti, invita la Presidenza a un supplemento di riflessione sui criteri adottati in tale valutazione. In particolare, riguardo alle questioni affrontate dall'articolo 1 del provvedimento in esame, relativo al « Piano Olivetti per la Cultura » che prevede anche alcune misure relative ai dirigenti. Al riguardo ritiene che le proposte emendative in materia di proroga dei contratti del personale del settore avrebbero potuto ricevere una valutazione diversa.

Ritiene, altresì, che anche la materia del diritto d'autore deve poter essere compresa tra quelle affrontate nel decreto-legge in esame, essendo ormai materia attribuita alle competenze della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della cultura.

Ritiene infatti che se si prevede un Piano d'interventi per la cultura, come in effetti è previsto all'articolo 1 del provvedimento, non si possa non discutere anche delle criticità relative alla materia del diritto d'autore.

Irene MANZI (PD-IDP) osserva preliminarmente come il decreto-legge all'esame della Commissione abbia un contenuto eterogeneo e che vi siano ulteriori tematiche urgenti che la Commissione stessa dovrebbe affrontare in questa sede.

Nel preannunciare la presentazione di ricorsi avverso le pronunce d'inammissibilità, invita la Presidenza a riconsiderare i criteri stringenti adottati in questa occasione anche al fine di non limitare il confronto parlamentare su numerosi temi emersi nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura sul provvedimento.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti, ritiene di non comprendere le ragioni della pronuncia d'inammissibilità relativa all'articolo aggiuntivo Gadda 5.06 di cui è cofirmatario, che prevede una serie di misure per la tutela e la valorizzazione degli enti culturali degli enti locali.

Più in generale, rivolge un appello alla maggioranza circa la necessità di garantire adeguati spazi al confronto parlamentare almeno nell'esame dei provvedimenti presso le Commissioni permanenti dal momento che l'Assemblea è ormai tristemente destinata a ratificare provvedimenti blindati a colpi di fiducia.

Nel sottolineare come le recenti modifiche regolamentari abbiano oltretutto ristretto lo spazio di discussione relativo allo strumento degli ordini del giorno, ritiene che le Commissioni permanenti dovrebbero essere il luogo deputato a un confronto approfondito nel merito.

Reputa, pertanto, che la Presidenza abbia applicato i criteri relativi alle valutazioni di inammissibilità in modo decisamente restrittivo, ritenendo, al contrario, che essa possa farsi carico di individuare i temi più rilevanti che sarebbe opportuno affrontare. In caso contrario esprime il timore che l'attività parlamentare si riduca davvero a spazi decisamente troppo angusti.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), osserva preliminarmente come il provvedimento in esame rappresenti il primo decreto-legge emanato nel settore della cultura, giudicando assai stringenti i criteri adottati dalla Presidenza nelle valutazioni d'inammissibilità.

Nel condividere le osservazioni già svolte circa la forte riduzione degli spazi di discussione parlamentare e di decisione, preannuncia la presentazione di ricorsi sulle pronunce d'inammissibilità avverso le pro-

poste emendative presentate dal suo gruppo e giudicate estranee per materia.

Più in generale, ritiene che il dibattito debba spostarsi sul ruolo effettivo che il Parlamento può e deve esercitare non potendo limitarsi alla mera ratifica dei decreti-legge presentati dal Governo.

Al riguardo si chiede se le opposizioni, per difendere le proprie prerogative ed il ruolo del Parlamento, debbano sentirsi costrette a fare ostruzionismo. Invita quindi la Presidenza a rivedere i criteri adottati nei giudizi d'inammissibilità delle proposte emendative in esame.

Gaetano AMATO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni già svolte, osserva come nel corso dell'esame della legge di bilancio i gruppi parlamentari sono chiamati a segnalare gli emendamenti che intendono esaminare in Commissione e, a volte, anche a restringere ulteriormente il numero delle votazioni indicando i cosiddetti supersegnalati. Ciò nonostante tali emendamenti vengono poi tendenzialmente respinti.

Auspica pertanto che qualora fosse deciso di limitare la presentazione dei ricorsi ciò comporti anche una valutazione favorevole degli emendamenti nella fase dell'espressione dei pareri e della votazione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nel giudicare estremamente delicati i temi evidenziati nel dibattito fin qui svoltosi, osserva come le pronunce di inammissibilità riguardino proposte emendative sia della maggioranza sia dell'opposizione e che quindi non vi è stata certamente alcuna volontà di comprimere, in particolare, le prerogative dei gruppi di opposizione e che i criteri adottati dalla Presidenza rispondono alle regole stabilite dal Regolamento della Camera in materia di emendabilità dei decreti-legge.

Garantisce quindi che, come di consueto, la Presidenza svolgerà un esame attento dei ricorsi che verranno presentati e che è consapevole del fatto che, rispetto al perimetro del decreto-legge in esame, vi siano numerosi temi rilevanti che riguardano i diversi settori della cultura e che non potranno evidentemente trovare il dovuto spazio in questa occasione. Si impegna, infine, a profondere il massimo sforzo per venire incontro alle istanze rappresentante, nel rispetto delle regole stabilite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sul provvedimento in esame è pervenuto il parere favorevole della I Commissione Affari Costituzionali, che è in distribuzione.

Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 22 gennaio 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che la seduta odierna è finalizzata alla deliberazione di un'ulteriore proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica sui settori di competenza della VII Commissione.

Sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, propone, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, la proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva al 31 luglio 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 luglio 2025.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

DL 201/2024: Misure urgenti in materia di cultura. C. 2183 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: I Ministri della cultura e per lo sport e i giovani adottano il « Piano Olivetti per la Cultura e per la Cultura del movimento » al fine di:

Conseguentemente:

dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione e al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana;

sostituire la rubrica con la seguente: Piano Olivetti per la Cultura e per la Cultura del movimento.

1.1. Berruto.

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* denatalità e spopolamento *aggiungere le seguenti:* , tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

1.2. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) promuovere il *welfare* culturale quale sistema integrato di benessere degli individui e delle comunità, nonché leva di coesione sociale, al fine di rafforzare il capitale sociale e di migliorare le opportunità di rinascita e riattivazione delle comunità.

1.3. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) incentivare lo sviluppo dell'offerta culturale nei territori insulari sostenendo l'accesso ai beni di interesse archeologico, storico e artistico al fine di agevolare la più ampia partecipazione;.

1.4. Pisano, Messina.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) attivare percorsi di formazione e scambio di esperienze tra le comunità, al fine di acquisire gli strumenti utili per l'attività di co-progettazione di iniziative, servizi e idee di impresa.

1.5. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) sostenere e agevolare la produzione culturale e artistica giovanile;.

1.6. Baldino, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* valorizzare le biblioteche *inserire le seguenti:* in collaborazione con le associazioni operanti all'interno delle stesse e con i comuni,.

1.7. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , incentivandone, con particolare attenzione alle aree di cui alla lettera *b)*, la creazione, rafforzando la qualità e la quantità dei servizi offerti, garantendo la presenza di personale qualificato per lo svolgimento degli stessi;.

*** 1.8.** Grippo.

*** 1.9.** Piccolotti.

*** 1.10.** Orrico, Amato, Caso.

*** 1.11.** Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini, unitamente alla rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona;.

1.12. Grippo.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) sostenere concretamente il contrasto alla denatalità e promuovere l'inclusione femminile nel tessuto sociale mediante la creazione di spazi dedicati all'allattamento, da integrare nelle biblioteche e nelle aree museali, sia all'interno che nelle loro pertinenze, rendendoli ambienti accoglienti e funzionali per le madri e i bambini;.

1.13. Matteoni, Amorese, Di Maggio, Perissa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e-bis) promuovere e valorizzare il cinema, il teatro e il settore audiovisivo quali settori fondamentali per la promozione e la valorizzazione della cultura, anche in termini di coesione e di inclusione, di crescita e aggregazione del Paese, di lotta alla criminalità organizzata e alla dispersione scolastica;

e-ter) valorizzare e incentivare la scrittura a mano e la lettura su carta al fine di preservare parte della storia della lingua italiana, tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative, stante il valore storico della calligrafia come elemento di rappresentanza della cultura nonché dato il valore della stessa nel ridurre e contrastare l'analfabetismo;

e-quater) promuovere la diffusione e la fruizione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini, unitamente alla rimozione degli ostacoli che limitano l'effettivo esercizio della lettura in età prescolare, quali strumenti fondamentali per la crescita, il processo di alfabetizzazione e lo sviluppo cognitivo, sociale, relazionale ed emotivo della persona.

1.14. Grippo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) valorizzare e incentivare la scrittura a mano e la lettura su carta al fine di preservare parte della storia della lingua italiana, tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative, stante il valore storico della calligrafia come elemento di rappresentanza della cultura nonché dato il valore della stessa nel ridurre e contrastare l'analfabetismo.

1.15. Grippo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) promuovere e valorizzare il cinema, il teatro e il settore audiovisivo quali settori fondamentali per la promozione e la valorizzazione della cultura, anche in termini di coesione e di inclusione, di crescita e aggregazione del Paese, di lotta alla cri-

minalità organizzata e alla dispersione scolastica.

1.16. Grippo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario e l'alfabetizzazione digitale tramite percorsi di educazione e formazione all'interno degli spazi bibliotecari.

1.17. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo.

1.18. Amorese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) promuovere e valorizzare tutte le attività di spettacolo, anche attraverso il sostegno dei teatri e delle sale cinematografiche, al fine di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità.

1.19. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *inserire le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

1.20. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 2, dopo le parole: da adottare *inserire le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il Centro per il libro e la lettura,.

1.21. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

Al comma 2, dopo le parole: da adottare *inserire le seguenti:* , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

*** 1.22.** Grippo.

*** 1.23.** Piccolotti.

*** 1.24.** Tassinari, Dalla Chiesa.

*** 1.25.** Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e per la relativa attuazione, è istituita l'Unità di missione « Piano Olivetti per la cultura », che opera, fino alla data del 31 dicembre 2028, alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura. La Struttura di missione esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari all'attuazione del Piano.

2-ter. L'Unità di missione è composta da un dirigente generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-*bis* o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da due dirigenti di livello non generale con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da cinque unità di personale non dirigenziale individuate tra il personale dei ruoli del Ministero della cultura ovvero tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, è reso indisponibile, nella dotazione organico dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 866.068 euro per ciascuno

degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »; dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

1.26. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. Presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura è istituita una posizione dirigenziale di livello generale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente funzioni di supporto alle attività di cui ai commi 1 e 2, con corrispondente incremento di una unità dirigenziale di livello generale della dotazione organica del medesimo Ministero. Il Ministero della cultura è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 296.595,09 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

1.27. Amorese.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. Ai sensi di quanto previsto dal presente articolo è stabilito che nell'ambito del Piano è finanziato un progetto per ciascuna provincia d'intesa con la regione, la provincia e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). L'elenco dei progetti viene pubblicato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1.28. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

Art. 1-*bis.*

(Istituzione del Fondo per l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole)

1. Al fine di incentivare la promozione, il sostegno e la valorizzazione della pratica teatrale nelle istituzioni scolastiche anche in funzione dell'educazione permanente, in linea con l'obiettivo di cui alla presente legge di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'introduzione delle attività teatrali nell'ambito delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, finalizzato all'accesso delle alunne e degli alunni alla formazione artistica e all'acquisizione di conoscenze e di esercizio di pratiche connesse alle forme teatrali, improntate alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere, in linea con le indicazioni strategiche ministeriali per l'utilizzo didattico delle attività teatrali, il valore pedagogico e didattico del teatro, per sensibilizzare le giovani generazioni alla cultura artistica e favorire altresì la conoscenza delle forme in cui si esprimono le diversità culturali.

3. I percorsi formativi sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autono-

mia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolare, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del fondo di cui al comma 1.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sono stabilite le modalità operative per la gestione delle attività teatrali all'interno degli Istituti scolastici, i princìpi e i criteri per il monitoraggio e la verifica dei percorsi formativi, incluse le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, nonché le modalità e i criteri di definizione di accordi e progetti di collaborazione con gli Istituti teatrali, finalizzati alla realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 3, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione teatrale, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1.

5. Con il decreto di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento del fondo di cui al comma 1, sono altresì stabiliti gli obiettivi, i criteri e le modalità per la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche sui temi e sulle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni della contrattazione collettiva.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché di contrastare ogni forma di pregiudizio, discriminazione e di violenza motivata dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

7. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione teatrale nelle scuole.

8. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.01. Bruno, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Incremento del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di rafforzare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, quale strumento di edu-

cazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale e promuovere altresì la rigenerazione culturale delle realtà carcerarie italiane in termini di contrasto alla marginalità sociale, in linea con le finalità di cui alla presente legge, il fondo di cui all'articolo 1, commi da 612 a 614, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.02. Bruno, Amato, Caso, Orrico.

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Iniziative di sostegno per la Cultura del movimento)

1. Al fine di promuovere e riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo e al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione è riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti proporzionale alla spesa sostenuta per l'attività fisica dei propri dipendenti, nelle condizioni e nelle misure definite con decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1.03. Berruto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Iniziative di sostegno per la Cultura del movimento)

1. Al fine di promuovere e riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo e al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione alla lettera *i-quinquies)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, le parole: « , per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute, per i bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per i giovani di età compresa tra 19 e 26 anni per un importo massimo di 400 euro l'anno, per le persone di età compresa tra 27 e 65 anni per un importo massimo di 300 euro l'anno, per le persone di età superiore a 65 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ».

1.04. Berruto.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica *e sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.*

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per continuare a sostenere le librerie di cui al presente comma.

2.1. Orrico, Amato, Caso.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Diritto alla pratica sportiva)

1. Al fine di garantire il diritto di pieno accesso alla pratica sportiva, a tutti i mi-

nori nati in Italia o con *background* migratorio e senza cittadinanza italiana, inclusi i rifugiati e i richiedenti asilo, è riconosciuta la possibilità di essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva, di competere in tutti i campionati italiani, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano.

2.01. Berruto.

(Inammissibile)

ART. 3.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 3.

(Misure di promozione della lettura nelle biblioteche e sostegno all'editoria libraria)

1. Al fine di promuovere la lettura nelle biblioteche e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.

2. Le risorse di cui comma 1 sono assegnate annualmente alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, nei limiti della spesa ivi autorizzata:

a) delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2020;

b) degli enti territoriali, anche consorziati;

c) di istituzioni private non a fini di lucro destinatarie di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate per l'acquisto di libri secondo le seguenti quote fino a un massimo di:

a) 3.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi;

b) 5.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi;

c) 10.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

4. Le risorse finanziarie eventualmente eccedenti l'ammontare totale dei contributi richiesti sono ripartite tra i soggetti ammessi al contributo dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore in misura proporzionale rispetto alle tre quote di cui al comma precedente.

5. Nel caso in cui le richieste risultino superiori alla copertura finanziaria annua di cui al comma 1, la Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore provvede a rimodulare proporzionalmente le tre quote di cui al comma 3.

6. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere utilizzate esclusivamente per l'acquisto di libri, da effettuarsi per almeno il settanta per cento presso almeno tre diverse librerie con codice ATECO principale 47.61 presenti sul territorio della provincia o città metropolitana in cui si trova la biblioteca. Ove in tale territorio non siano presenti o attive almeno tre librerie con codice ATECO principale 47.61, la biblioteca può effettuare gli acquisti nel territorio della regione.

7. Le risorse assegnate a ciascuna biblioteca devono essere spese entro 90 giorni dall'avvenuto accredito da parte della Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore e devono essere rendicontate entro il 30 novembre di ciascun anno.

8. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei contributi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere delle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito

presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 3-*bis*.

(Interventi di promozione del ruolo delle librerie indipendenti)

1. Lo Stato riconosce e valorizza il ruolo di presidio culturale di prossimità svolto dalle librerie indipendenti in quanto attori del sistema di diffusione del libro e della lettura connotati da infungibile radicamento territoriale e ne sostiene attività e progettualità.

2. Ai fini di cui al comma 1 per libreria indipendente s'intende l'impresa commerciale non appartenente a grandi catene e che si occupa prevalentemente di vendere e promuovere libri.

3. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con una dotazione di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

4. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

3.1. Ghirra, Piccolotti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In coerenza con quanto previsto all'articolo 1, al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale e di scongiurare la chiusura di librerie che fronteggiano situazioni di particolare difficoltà economica, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, considerando come prioritarie, alternativamente, le proposte di apertura:

a) provenienti da giovani fino a trentacinque anni di età;

b) destinate ad aree interne e svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;

c) rivolte a comuni e aree prive di librerie o biblioteche statali aperte al pubblico.

3.2. Grippo.

Al comma 1, dopo le parole: l'apertura di nuove librerie *aggiungere le seguenti:* nonché il ricambio generazionale in librerie già esistenti.

3.3. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Al comma 1, sopprimere le parole: da parte di giovani fino a trentacinque anni di età *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dando priorità alle aperture proposte nelle aree interne e svantaggiate.

3.4. Grippo.

Al comma 1, sopprimere le parole: da parte di giovani fino a trentacinque anni di età *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , dando priorità alle aperture proposte in comuni e aree prive di librerie o biblioteche statali aperte al pubblico.

3.5. Grippo.

Al comma 1, sopprimere le parole: da parte di giovani fino a trentacinque anni di età *e sostituire le parole:* per l'anno 2024 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dando priorità alle aperture proposte da parte di giovani fino a trentacinque anni di età.

3.6. Grippo.

Al comma 1, sostituire le parole: da parte di giovani fino a trentacinque anni di età *con le seguenti:* e di scongiurare la chiusura di librerie che fronteggiano situazioni di particolare difficoltà economica,.

3.7. Grippo.

Al comma 1, sostituire le parole: trentacinque anni *con le seguenti:* trentasei anni.

3.8. L'Abbate, Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, sostituire le parole: 4 milioni *con le seguenti:* 7 milioni.

3.9. Piccolotti.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2024 *con le seguenti:* annui a decorre dall'anno 2025.

3.10. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Al comma 1, dopo le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2024, *aggiungere le seguenti:* e 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.11. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dando priorità alle aperture proposte nelle aree interne e svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento.

3.12. Grippo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dando priorità alle aperture proposte in comuni e aree prive di librerie o biblioteche statali aperte al pubblico.

3.13. Grippo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Di tali risorse, 1 milione di euro è destinato alle iniziative avviate in comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, da un'impresa culturale e creativa ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ancorché non svolga l'attività libraria in misura prevalente, nel caso di assenza di altro punto di rivendita di libri nel medesimo comune e se l'attività libraria rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività.

3.14. Tassinari, Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Di tali risorse, 1,3 milioni di euro sono destinati alle iniziative avviate in comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, da un'impresa culturale e creativa ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, ancorché non svolga l'attività libraria in misura prevalente.

3.15. Gadda, Giachetti, Faraone.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, è istituito un fondo di 2 milione di euro a decorre dall'anno 2025 da destinare a misure indirizzate alla nascita e al consolidamento di nuove librerie e realtà del terzo settore presenti nelle aree individuate dalla strategia nazionale delle Aree Interne (SNAI).

3.16. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

Al comma 2, primo periodo dopo la parola: libraria *inserire le seguenti:* anche indipendente.

3.17. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche digitale.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

al primo periodo sostituire le parole: per l'anno 2026 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2026;

al secondo periodo, sopprimere le parole: anche in formato digitale.

3.18. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche digitale.

*** 3.19.** Grippo.

*** 3.20.** Piccolotti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le librerie di prossimità *con le seguenti:* , le librerie di prossimità e le librerie di qualità.

3.21. Cangiano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 *con le seguenti:* 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

Conseguentemente al comma 3:

sostituire le parole: 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026 c*on le seguenti*: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

sostituire le parole: quanto a 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. *con le seguenti:* quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.22. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 24,8 milioni di euro per il 2025 e di 5,2 *con le seguenti:* 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10.

3.23. Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: statali aperte al pubblico *con le seguenti:* aperte al pubblico dello Stato *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sono assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* del presente decreto. Tali acquisti dovranno avvenire inoltre per almeno il 70 per cento ed anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le libre-

rie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza.

3.24. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: statali aperte al pubblico *con le seguenti:* aperte al pubblico dello Stato.

Conseguentemente:

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e verranno assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*. Tali acquisti dovranno avvenire inoltre per almeno il 70 per cento e anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza.;

sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di editoria, di biblioteche e di librerie.

3.25. Grippo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche in formato digitale *con le seguenti:* in formato esclusivamente cartaceo.

Conseguentemente:

al comma 5, sostituire la parola: quotidiani *con la seguente:* giornali;

al medesimo comma 5, dopo le parole: settore audiovisivo, *inserire le seguenti:* nonché alla promozione della lettura su carta;

al medesimo comma 5, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 20 milioni;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-*bis*. All'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « per gli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « 60 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni ».

7-*ter*. Il credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie su giornali cartacei è riconosciuto per gli anni 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2024 e 2025, entro il limite di 10 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

3.26. Grippo.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono assegnate proporzionalmente ai fondi ordinari destinati dalle amministrazioni di appartenenza agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* del presente decreto. Tali acquisti dovranno avvenire inoltre per almeno il 70 per cento ed anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza.

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: di editoria *aggiungere le seguenti:* , di biblioteche.

3.27. Piccolotti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e sono assegnate proporzionalmente dalle amministrazioni di appartenenza ai fondi ordinari destinati agli acquisti di beni librari e secondo criteri perequativi che tengano conto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*. Gli acquisti di cui al precedente periodo avvengono per almeno il 70 per cento, anche in deroga alle norme sugli acquisti di beni attraverso le centrali di committenza, presso le librerie di prossimità esistenti nel territorio del comune di appartenenza.

3.28. Orrico, Amato, Caso.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Delle risorse del Fondo di cui al comma 2, una quota pari al dieci per cento confluisce in un apposito capitolo di spesa del medesimo Ministero della cultura finalizzato ad incentivare l'apertura di nuove librerie e il rinnovo di quelle già esistenti sul territorio nazionale, nonché tutelare il ruolo commerciale e sociale da queste ricoperto per la promozione della lettura. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

3.29. Grippo.

Al comma 4, dopo le parole: di conversione del presente decreto, *inserire le seguenti:* acquisito il parere della Conferenza unificata che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta,.

3.30. Amorese.

Al *comma 4, dopo le parole:* di conversione del presente decreto, *inserire le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

*** 3.31.** Tassinari, Dalla Chiesa.

*** 3.32.** Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

*** 3.33.** Grippo.

*** 3.34.** Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

Al comma 4, dopo le parole: del presente decreto, *inserire le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

3.35. Piccolotti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nella distribuzione delle risorse destinate alle biblioteche di cui al comma 2 del presente articolo, detti decreti prevedono meccanismi a favore delle aree svantaggiate e l'obbligo che gli acquisti dei libri a stampa siano interamente effettuati nelle librerie del territorio delle biblioteche.

*** 3.36.** Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

*** 3.37.** Cangiano.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nella distribuzione delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, detti decreti prevedono meccanismi a favore delle aree svantaggiate e l'obbligo che gli acquisti dei libri siano effettuati nelle librerie del territorio in cui operano le biblioteche.

3.38. Piccolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Al fine di dare continuità alle necessarie azioni di supporto alla tutela e valorizzazione delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio, delle Direzioni regionali musei, delle biblioteche sul territorio nazionale, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti di collaborazione conferiti tramite procedure di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che abbiano prestato servizio in una o più delle annualità a cui le norme si riferiscono, sono riattivati fino al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15.751.500, di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-*ter*. Anche al fine di assicurare il riconoscimento dell'esperienza maturata presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, presso il medesimo Ministero è istituito un tavolo tecnico con il compito di delineare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, un piano di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione conferiti tramite le procedure di avviso pubblico di cui al precedente comma.

3.39. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il « Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.40. Orrico, Amato, Caso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 15, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici, nonché nelle librerie laddove effettuata con l'autorizzazione dei titolari di diritti, ai fini di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse. ».

*** 3.41.** Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

*** 3.42.** Cangiano.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Al fine di ampliare l'offerta culturale dei giornali in formato cartaceo e tutelare la lettura su carta attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

3.43. Grippo.

Al comma 5, dopo le parole: settore audiovisivo *aggiungere le seguenti:* altresì, al fine di sostenere i quotidiani di informazione locali.

3.44. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Quota parte delle risorse del fondo da definirsi mediante i decreti di cui al periodo precedente è destinata alle riviste che promuovono il patrimonio culturale materiale e immateriale delle minoranze linguistiche, con particolare riguardo alle comunità linguistiche arbereshe-occitana e grecanica, ubicate nelle aree interne e più marginali del Paese.

3.45. Orrico, Amato, Caso.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. A sostegno delle biblioteche scolastiche delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Mezzogiorno è autorizzata la spesa per l'anno 2025 pari a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: del comma 5 *aggiungere le seguenti:* e del comma 6-*bis*.

3.46. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. A sostegno delle cartolibrerie presenti nei comuni delle aree interne fino ad un massimo di 10 mila abitanti è istituito presso il Ministero della cultura, per l'anno 2025, un fondo straordinario con datazione pari a 5 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: del comma 5 *aggiungere le seguenti:* e del comma 6-*bis*.

3.47. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Nell'ambito dei comuni fino a 5.000 abitanti delle aree interne privi di edicole e di punti vendita di giornali e riviste è autorizzata la spesa di 500 mila euro per la installazione di distributori automatici.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: del comma 5 *aggiungere le seguenti:* e del comma 6-*bis*.

3.48. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per le iniziative di promozione della lettura e di diffusione del libro nonché per la creazione di eventi di settore realizzati da librerie e cartolibrerie in attività presso comuni fino a 10 mila abitanti è previsto un contributo per le spese sostenute pari a 1000 euro annui. Le modalità di riparto saranno definite entro apposito decreto ministeriale da approvarsi entro 60 giorni dalla approvazione del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: del comma 5 *aggiungere le seguenti:* e del comma 6-*bis*.

3.49. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. All'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » e le parole: « destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari » sono sostituite dalle seguenti: « destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario ».

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze », sono aggiunte le seguenti: « d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Il decreto di cui al presente comma stabilisce le modalità di finanziamento dei progetti tenendo conto, in particolare, di quelli che promuovono:

1) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

2) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

2) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo

della scuola, al mondo della cultura e al terzo settore. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.50. Orrico, Amato, Caso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*ter*. All'articolo 22, comma 7-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » e le parole: « destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari » sono sostituite dalle seguenti: « destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:

1) il superamento del *digital divide* e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;

2) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;

3) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

*** 3.51.** Grippo.

*** 3.52.** Tassinari, Dalla Chiesa.

*** 3.53.** Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

*** 3.54.** Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi derivanti dal cambiamento climatico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un Fondo, denominato « Fondo per la tutela del patrimonio culturale dagli impatti del cambiamento climatico » con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al presente comma, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza e tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria e di recupero. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi delineati dal decreto di cui al presente comma e trasmette una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.55. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. In considerazione dell'importanza della scrittura a mano nel preservare parte della storia della lingua italiana, tenuto conto del valore della calligrafia e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative e stante il valore storico della calligrafia nella storia italiana ed occidentale ed il suo valore storico come elemento di rappresentanza della cultura italiana, nonché dato il valore della scrittura nel ridurre e contrastare l'analfabetismo, la Repubblica promuove tutte le iniziative necessarie per valorizzare la scrittura a mano.

7-ter. La Repubblica, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce il giorno 23 gennaio di ogni anno quale Giornata nazionale dedicata alla scrittura a mano, di seguito denominata « Giornata nazionale ».

7-quater. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3.56. Grippo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. All'articolo 2 comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, alla lettera *d)*, le parole: « con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 » sono soppresse.

3.57. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di valorizzare e tutelare l'utilizzo orale e scritto della lingua ammessa a tutela delle minoranze linguistiche nelle amministrazioni statali territoriali, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato al finanziamento di progetti delle amministrazioni statali territoriali volti a consentire l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, con priorità per le minoranze arbereshe, occitana e grecanica ubicate in aree marginalizzate e a rischio spopolamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.58. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. Al fine di incentivare la diffusione e la promozione della cultura nelle aree interne e periferiche del Paese, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025. L'incremento di cui al presente comma è destinato al finanziamento dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, con particolare riguardo per le aree marginalizzate e periferiche. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.59. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: « una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 », sono aggiunte le seguenti: « e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri deri-

vanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

3.60. Orrico, Amato, Caso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-*bis*. All'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: « una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 », sono inserite le seguenti: « e di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

*** 3.61.** Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

*** 3.62.** Grippo.

*** 3.63.** Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

*** 3.64.** Tassinari, Dalla Chiesa.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e della promozione della lettura, presso il Ministero della cultura è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 possono accedere, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano comprese nei gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.01. Bonafè, Simiani, Manzi, Fossi, Gianassi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Accesso dei minorenni alle biblioteche pubbliche statali e promozione della collaborazione interbibliotecaria)

1. Al fine di assicurare una maggiore fruibilità delle biblioteche pubbliche statali, il Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta le opportune modifiche regolamentari e organizzative per consentire l'accesso alle stesse e la fruizione a tutti i soggetti di età inferiore ai diciotto anni.

2. Al fine di incentivare la collaborazione tra biblioteche provinciali e biblioteche comunali, il Ministero della cultura promuove, in collaborazione con gli enti locali, la stipula di accordi e protocolli di intesa indirizzati a:

a) favorire lo scambio di risorse e competenze tra le istituzioni bibliotecarie;

b) ottimizzare l'uso delle risorse attraverso progetti condivisi;

c) realizzare attività culturali e formative congiunte rivolte alla comunità, con particolare attenzione ai giovani.

3.03. Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Incentivi per la definizione di protocolli di intesa tra istituzioni bibliotecarie e università)

1. Al fine di promuovere la cultura e rafforzare il sistema bibliotecario italiano,

presso lo stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato a incentivare la creazione di protocolli di intesa con le università, in particolare con facoltà umanistiche, e le biblioteche statali.

2. I protocolli di intesa stipulati ai sensi del comma 1 sono finalizzati a:

a) promuovere attività di ricerca, studio e valorizzazione del patrimonio bibliotecario e archivistico;

b) organizzare eventi, seminari e percorsi di formazione culturale aperti al pubblico;

c) incentivare la digitalizzazione e la condivisione dei cataloghi bibliotecari;

d) favorire l'accesso e l'utilizzo delle biblioteche da parte di studenti e ricercatori, anche tramite convenzioni.

3.04. Grippo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. Al fine di sostenere il progetto « Il Primo Parlamento » per la digitalizzazione e diffusione dei documenti relativi all'attività del Parlamento delle Due Sicilie contenuti in sei volumi conservati in edizione rilegata presso la Biblioteca della Camera dei deputati è autorizzata la spesa di 30 mila euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione presente articolo, pari a 30 mila euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto.

3.05. Mulè, Tassinari.

(Inammissibile)

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di sostegno ai carnevali storici)

1. Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al fine di consentire la conservazione e la trasmissione delle tradizioni popolari in relazione alla promozione dei territori, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite tra le regioni al fine di sovvenzionare i carnevali storici. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al primo periodo.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 », allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4.01. Manes.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli ».

4.02. Cangiano, Schifone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni a sostegno della celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 617, le parole: « 2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni »;

b) al comma 624:

1) le parole: « 2 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni »;

2) dopo le parole: « si provvede » sono inserite le seguenti: « quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

4.03. Amorese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti relative all'istituzione del Comitato promotore per le celebrazioni del quarto centenario dalla morte del poeta Giovan Battista Marino)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della Nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione, celebra il poeta e scrittore Giovan Battista Marino nella ricorrenza del quarto centenario dalla sua morte.

2. Per le celebrazioni del poeta Giovan Battista Marino è istituito, presso il Ministero della cultura, il « Comitato promotore per le celebrazioni del quarto centenario dalla morte del poeta Giovan Battista Marino ».

3. Per le celebrazioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2025.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministro della cultura e composto da ulteriori sei componenti. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali e di manifestazioni artistiche e culturali in Italia e all'estero la figura e l'opera di Giovan Battista Marino. A tal fine al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 3. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino al 31 dicembre 2027, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4.04. Schifone, Cangiano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Misure urgenti relative all'istituzione del Comitato promotore per le celebrazioni del-

l'Onorevole Giovanni Spadolini nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dall'istituzione del Ministero della cultura)

1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio e storico della Nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione, celebra l'Onorevole Giovanni Spadolini nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dall'istituzione del Ministero della cultura.

2. Per le celebrazioni della figura di Giovanni Spadolini è istituito, presso il Ministero della cultura, il « Comitato promotore per le celebrazioni dell'Onorevole Giovanni Spadolini nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dall'istituzione del Ministero della cultura ».

3. Per le celebrazioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000 per l'anno 2025.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da ulteriori sei componenti. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalità di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attività formative, editoriali e di manifestazioni culturali in Italia e all'estero la figura dell'Onorevole Giovanni Spadolini. A tale fine al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 3. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino al 31 dicembre 2027, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4.05. La Porta.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* e all'Istituto italiano di numismatica *con le seguenti:* , all'Istituto italiano di numismatica e alla Domus mazziniana;

b) *dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) 200.000 euro per la Domus mazziniana.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

*** 5.1.** Mulè.

*** 5.2.** Montemagni, Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

*** 5.3.** Caso, Amato, Orrico.

*** 5.4.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

*** 5.5.** Grippo.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* e all'Istituto italiano di numismatica *con le seguenti:* , all'Istituto italiano di numismatica e alla *Domus* mazziniana;

b) *dopo la lettera* d), *aggiungere le seguenti:*

d-bis) 200.000 euro per la *Domus* mazziniana;

d-ter) 200.000 per il Centro Nazionale di Studi Manzoniani.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

5.6. Amorese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) 100.000 euro per la realizzazione del Mascagni Festival di Livorno.

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: 1,8 milioni *con le seguenti:* 1,9 milioni.

5.7. Simiani, Boldrini, Manzi, Fossi, Bonafè, Furfaro, Di Sanzo, Gianassi.

(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , destinato per il 40 per cento alle spese relative allo svolgimento delle attività istituzionali e per il restante 60 per cento alle spese di funzionamento,.

5.8. Grippo.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo *aggiungere le seguenti:* e di 200.000 euro annui da ripartire, con decreto del Ministero della cultura da emanarsi entro trenta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra le Deputazioni e Società di Storia Patria per lo svolgimento delle attività istituzionali e la promozione e valorizzazione del patrimonio custodito, nonché per l'organizzazione di eventi scientifici e l'attività di ricerca.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 1,8 milioni *con le seguenti:* 2 milioni.

5.9. Varchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche è, altresì, autorizzato un contributo di 2 milioni di euro annui così ripartiti:

a) 1 milione di euro all'istituto italiano per gli studi filosofici;

b) 600 mila euro all'istituto Goethe di Napoli;

c) 400 mila euro alla Biblioteca Tommaso Stigliani di Matera.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 1,8 milioni di euro *con le seguenti:* 3,8 milioni di euro.

5.10. Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di di-

vulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 1,8 milioni di euro *con le seguenti:* 3 milioni di euro.

5.11. Toni Ricciardi, Manzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Contributo per la realizzazione del Mascagni Festival)

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2025, è assegnato a favore del comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno un contributo annuo di 100.000 euro annui per la realizzazione del Mascagni Festival ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.02. Simiani, Boldrini, Manzi, Fossi, Bonafè, Furfaro, Di Sanzo, Gianassi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Interventi a sostegno del teatro di figura)

1. Sono definite imprese di teatro di figura gli organismi che svolgono un'attività professionale continuativa di produzione di significativo rilievo nel campo dell'Arte della figura anche integrata da attività di programmazione, promozione, ricerca, innovazione, conservazione e trasmissione della tradizione, aggiornamento delle tecniche e rinnovamento espressivo, rassegne e festival.

2. Sono definiti centri di teatro di figura quelle imprese che gestiscono o hanno in concessione temporanea una sala teatrale, polivalente o di arti varie di almeno 50 posti, munita delle prescritte autorizzazioni, che programmi almeno 50 giornate recitative di produzione, ospitalità o residenza nell'ambito della tradizione, della ricerca e dell'innovazione e che esercitano una attività di promozione e valorizzazione del settore.

3. Al fine di valorizzare e promuovere le attività del teatro di figura, anche all'attività svolta come solisti, è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del finanziamento.

5.04. Bakkali.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per il sostegno alla gestione delle cose private assoggettate a verifica di interesse culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno alla gestione delle cose private assoggettate a verifica di interesse culturale, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono riservate alle persone giuridiche senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e sono destinate al riconoscimento di un contributo, a titolo di rimborso, delle spese sostenute per il mantenimento e la gestione delle cose di interesse

di cui sono titolari e assoggettate alla verifica di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il relativo procedimento non sia stato concluso entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ovvero entro un anno dalla data di acquisto della titolarità, nel caso cui quest'ultima sia successiva a tale data. I soggetti che, nell'anno, ottengono il contributo di cui al precedente periodo possono presentare domanda di accesso al Fondo anche nelle successive annualità.

2. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro il 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.05. Gadda, Giachetti, Faraone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Misure urgenti per la tutela e valorizzazione dei beni culturali degli enti locali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la tutela e gestione dei beni culturali di proprietà degli enti locali in concessione, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. L'accesso al predetto Fondo è riservato agli enti locali titolari di beni culturali di cui siano concessionari persone giuridiche private senza fine di lucro, ai fini del riconoscimento di contributo a fondo perduto per il finanziamento di interventi di tutela oggetto di specifico accordo con il Ministero della cultura, nonché di attività di valorizzazione e promozione dei beni interessati.

2. Con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, previa intesa in Conferenza unificata, sono stabiliti il riparto e il funzionamento del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.06. Gadda, Giachetti, Faraone.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Ripristino della Carta 18 App)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

« 357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 292 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e

parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Ai fini della determinazione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché dei criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018, n. 138. ».

b) i commi 357-*bis* e 357-*ter* sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 292 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.1. Grippo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Carta della cultura Giovani)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 357, la lettera *b)* è abrogata;

b) al comma 357-*bis*, le parole: « Le carte di cui al comma 357 sono concesse » sono sostituite dalle seguenti: « La carta di cui al comma 357 è concessa » e le parole: « con le Carte » sono sostituite dalle seguenti: « con la Carta »;

c) al comma 357-*ter*, le parole: « e della Carta del merito » sono abrogate;

d) al comma 357-*quater*, le parole: « delle Carte » sono sostituite dalle seguenti: « della Carta » e le parole: « alla loro » sono sostituite dalle seguenti: « alla sua »;

e) dopo il comma 357-*quinquies*, è inserito il seguente:

« 357-*sexies*. I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa. I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni già concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nel testo vigente prima della modifica introdotta con legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025. »;

f) al comma 358, le parole: « delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « della Carta di cui al comma 357, per il suo utilizzo ».

6.3. Orrico, Amato, Caso.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Ripristino della Carta elettronica Bonus cultura 18 app)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 357 è sostituito dal seguente:

« 357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una Carta elettronica Bonus cultura 18 app, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta. »;

b) i commi 357-*bis* e 357-*ter* sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso comma « 357-*sexies *», comma 1, sostituire le parole:* Carta della cultura Giovani e la Carta del merito *con la seguente:* Carta elettronica *Bonus* cultura 18 app.

6.4. Giachetti, Faraone, Gadda.

*Al comma 1, capoverso 357-*sexies*, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* In deroga a quanto previsto dal primo periodo, i soggetti qualificabili come microimprese o piccole imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, dispongono di centoventi giorni, a pena di decadenza, per la trasmissione della fattura relativa al credito maturato, fermo restando l'obbligo, in capo al Ministero della cultura o all'ente gestore incaricato, di trasmettere un sollecito via posta elettronica certificata (PEC) almeno trenta giorni prima della scadenza del termine medesimo.

6.5. Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « di danza o di lingua straniera » sono inserite le seguenti: « , nonché per l'acquisto di libri e

materiali didattici specifici per percorsi formativi »;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: « Il Ministero della cultura, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche, promuove campagne informative sull'uso della Carta. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero pubblica una relazione contenente l'analisi dei dati relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta, inclusa la distribuzione per genere, area territoriale, ordini scolastici e tipologie di beni o servizi acquistati ».

6.6. Grippo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 357-*bis*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui » sono inserite le seguenti: « , con validità estesa a ventiquattro mesi dalla data di assegnazione e con termini di iscrizione prorogati fino a dodici mesi successivi al compimento del diciottesimo anno di età ».

6.7. Grippo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. La dotazione del Fondo « Carta della cultura », istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.8. Orrico, Amato, Caso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. I dati e le informazioni generati dalla gestione delle carte di cui al comma precedente, nonché dalla gestione del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, sono resi accessibili nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200, al maggior livello di dettaglio compatibile con il rispetto della confidenzialità delle informazioni commerciali sensibili e delle norme a tutela dei dati personali.

6.9. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Al fine di sostenere il settore audiovisivo, all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, dopo le parole: « per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, » sono aggiunte le seguenti: « prodotti dell'editoria audiovisiva, ».

*** 6.10.** Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

*** 6.11.** Amorese.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 »;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere

nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025. ».

6.12. Amorese.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni liriche-sinfoniche, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

6.13. Amorese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Promozione dell'attività sportiva)

1. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2025, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di *voucher* del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro l'anno.

3. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei *voucher*.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

6.01. Berruto.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza, il circo, lo spettacolo viaggiante e il *musical* nonché le proiezioni cinematografiche, ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 3.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Nei casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura.

*** 7.1.** Amorese.

*** 7.2.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Al comma 2, dopo le parole: del giorno seguente *inserire le seguenti:* incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più di una giornata con le medesime modalità artistiche e organizzative.

**** 7.3.** Amorese.

**** 7.5.** Orrico, Amato, Caso.

Al comma 2, sostituire le parole: 2.000 partecipanti *con le seguenti:* 3.000 partecipanti.

7.6. Grippo.

Al comma 2, sostituire le parole: 2.000 partecipanti *con le seguenti:* 2.500 partecipanti.

*** 7.7.** Grippo.

*** 7.8.** Piccolotti.

*** 7.9.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

*** 7.10.** Orrico, Amato, Caso.

*** 7.11.** Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Al comma 2, sostituire le parole: con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto *con le seguenti:* . Nei casi in cui sussistono vincoli ambientali o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto, l'efficacia della segnalazione è condizionata all'acquisizione del parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo, ove lo stesso non sia già stato acquisito prima della presentazione della segnalazione. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

**** 7.12.** Grippo.

**** 7.13.** Tassinari, Dalla Chiesa.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-*bis*. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

2-*ter*. L'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

2-*quater*. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 2-*quinquies*, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

2-*quinquies*. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente

l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

7.14. Amorese.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli eventi di proiezione cinematografica realizzati in spazi all'aperto con una capienza non superiore a 200 posti, per i quali l'allestimento si limita all'utilizzo di una struttura di supporto per lo schermo, una cabina di proiezione e apparecchiature tecniche conformi alle normative vigenti.

2-*ter*. Nei casi di cui al comma 2-*bis*, l'atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo è sostituito da una relazione standardizzata predisposta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, sottoscritta dall'organizzatore, contenente l'attestazione di conformità del luogo in cui si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. L'organizzatore assume piena responsabilità per il rispetto delle direttive impartite e delle condizioni di sicurezza previste.

7.16. Grippo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. La segnalazione di cui al comma 2 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

*** 7.17.** Grippo.

*** 7.18.** Tassinari, Dalla Chiesa.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Per le licenze edilizie rilasciate tra il 1° gennaio 1957 e il 31 dicembre 1985, in assenza di specifico titolo paesaggistico in aree sottoposte a vincolo ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è istituita una procedura straordinaria di regolarizzazione paesaggistica.

3-*ter*. La regolarizzazione può essere richiesta dai proprietari o aventi titolo per gli immobili interessati, a condizione che:

a) l'opera sia conforme alle norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti al momento della realizzazione e a quelle attualmente applicabili;

b) l'opera non abbia determinato un pregiudizio irreversibile per i valori paesaggistici tutelati;

c) venga presentata idonea documentazione tecnica attestante lo stato dei luoghi e l'impatto paesaggistico dell'intervento.

3-*quater*. La domanda deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata di:

a) relazione tecnica a firma di professionista abilitato;

b) versamento di un contributo straordinario destinato a interventi di tutela e valorizzazione paesaggistica, calcolato in base al valore dell'intervento edilizio e alle caratteristiche del contesto vincolato.

3-*quinquies*. La procedura non si applica:

a) agli immobili situati in aree dichiarate inedificabili per vincolo assoluto;

b) agli interventi che abbiano arrecato danno irreparabile al patrimonio naturale o culturale.

7.19. Cangiano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. La competenza esclusiva per il rilascio delle autorizzazioni di apertura e chiusura delle sale cinematografiche e teatrali è attribuita alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio con giurisdizione sul territorio di riferimento. Tale misura mira a garantire un'equilibrata diffusione territoriale delle strutture culturali, favorendo l'accessibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale.

3-*ter*. Le autorizzazioni sono rilasciate con una procedura semplificata, interamente gestita tramite piattaforme digitali ministeriali, al fine di evitare ulteriori costi amministrativi per gli enti coinvolti e per gli operatori culturali.

3-*quater*. Il Ministero della cultura definisce, con apposito decreto attuativo, le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni, includendo criteri per il rispetto del contesto culturale, storico e paesaggistico, nonché misure per garantire la salvaguardia delle strutture di interesse storico-artistico.

7.20. Cangiano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 171-*bis*, le parole: « ai sensi della presente legge » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi di legge, ove richiesto »;

b) all'articolo 171-*ter*, comma 1, lettera *d)*, le parole: « ai sensi della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi di legge, ove previsto, »;

c) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole: « ai sensi della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi di legge ».

3-*ter*. All'articolo 15, comma 3-*quater*, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, le parole: « e le disposizioni di cui al comma 3-*ter* » sono soppresse.

*** 7.21.** Amorese.

*** 7.22.** Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Al fine di migliorare l'efficienza e la trasparenza nella gestione del patrimonio culturale, è istituita una piattaforma digitale unica nazionale, accessibile a tutti gli enti competenti, per la gestione delle autorizzazioni e il monitoraggio continuo dello stato dei beni culturali. La piattaforma consente la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli interventi sul patrimonio, agevolando il coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3-*ter*. Per favorire l'emersione di beni culturali non denunciati, il Ministero della cultura promuove campagne informative e introduce agevolazioni per i soggetti che dichiarano spontaneamente il possesso di tali beni. Tali agevolazioni comprendono la riduzione delle sanzioni amministrative, qualora i beni vengano messi a disposizione per interventi di tutela o valorizzazione. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione.

7.23. Cangiano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dell'articolo 143, le parole: « è vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « è obbligatorio ma non vincolante »;

b) al comma 5, primo periodo, dell'articolo 146, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;

c) al comma 1, primo periodo, dell'articolo 152, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;

d) al comma 1, primo periodo, dell'articolo 153, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;

e) al comma 1, dell'articolo 154, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;

f) al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 167, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante »;

g) al comma 1-*quater*, secondo periodo, dell'articolo 181, le parole: « parere vincolante » sono sostituite dalle seguenti: « parere obbligatorio non vincolante ».

7.26. Bof, Di Mattina, Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Zinzi

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di valorizzare e promuovere la diffusione del cinema e degli spettacoli cinematografici quale patrimonio culturale e artistico nazionale, quota parte della sezione del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore dei soggetti che allestiscono proiezioni cinematografiche itineranti su tutto il territorio nazionale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 5 milioni a decorrere dall'anno 2025. ».

Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.27. Orrico, Amato, Caso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 71-*octies*, comma 3, primo periodo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole da: « per il trenta per cento agli autori » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « per il trentacinque per cento agli autori, per il sessanta per cento, in parti uguali, ai produttori di originari di opere audiovisive e agli artisti interpreti o esecutori, e per il restante cinque per cento ai produttori di videogrammi. ».

7.28. Amorese.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al punto A.31. dell'Allegato A, del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, di cui all'articolo 34-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

7.29. Montemagni, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da: « un contributo » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

*** 7.30.** Tenerini, Tassinari.

*** 7.31.** Dara, Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

*** 7.32.** Amich, Amorese.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « fino a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.33. Orrico, Amato, Caso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quarantotto mesi ».

7.34. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « vent'anni » sono sostituite dalle seguenti: « settant'anni ».

7.35. Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 174-*ter* della legge 22 aprile 1941 n. 633, le parole: « euro 154 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 ».

7.36. Osnato.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. A decorrere dall'anno 2025, alle imprese editrici di libri, con fatturato nell'anno precedente non superiore a 5 milioni di euro, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di carta, effettuato direttamente o per il tramite di imprese tipografiche, utilizzata per la stampa dei libri. La percentuale del credito di imposta di cui al primo periodo è elevata al 40 per cento per l'acquisto di carta con origine forestale ecologicamente sostenibile.

7.37. Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. A decorrere dall'anno 2025, alle imprese editrici di libri, codice Ateco principale 58.11, con fatturato nell'anno precedente non superiore a 5 milioni di euro, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, parametrato agli importi pagati a titolo di costi sostenuti per la

traduzione di opere i cui diritti di traduzione siano stati acquistati dall'estero, per i costi relativi alla stampa, al personale, e per la partecipazione a fiere editoriali.

7.38. Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. A decorrere dall'anno 2025, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento alle imprese editrici di libri, con fatturato nell'anno precedente non superiore a 5 milioni di euro, per le spese relative a spedizioni di libri in Italia e all'estero.

7.40. Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Per le imprese editrici di libri, con fatturato nell'anno precedente non superiore a 5 milioni di euro, è eliminato l'obbligo di certificazione per poter usufruire del credito IVA maturato oltre i 5000 euro l'anno.

7.42. Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 7, della legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole da: « un contributo » fino alla fine dell'alinea, sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

7.44. Grippo.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 38-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: « la danza » sono inserite le seguenti: « , lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ».

7.45. Simiani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Credito di imposta in materia di spettacoli di musica dal vivo)

1. Al fine di promuovere una distribuzione più diffusa sul territorio nazionale di spettacoli di musica dal vivo e di favorire il pubblico nella partecipazione, nonché al fine di sostenere la valorizzazione degli artisti, alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo, che svolgono da almeno un anno attività stabile e continuativa con sede in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, è riconosciuto nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione nonché di distribuzione di spettacoli di musica dal vivo per eventi svolti in sale e luoghi con capienza fino a un massimo di 5000 persone. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sull'intero territorio nazionale.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per impresa di produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo: l'impresa che ha come finalità la produzione e l'organizzazione di spettacoli o manifestazioni di musica dal vivo;

b) per musica dal vivo: l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci

umane o di altra forma di espressione musicale.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; i limiti massime delle capienze dei luoghi, differenziando tra posti al chiuso e all'aperto; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Sono esclusi dal perimetro di applicazione del presente articolo, gli operatori e le imprese già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

5. Ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. La presente agevolazione è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

*** 7.01.** Amorese.

*** 7.02.** Grippo.

*** 7.03.** Tenerini, Tassinari.

*** 7.04.** Orrico, Amato, Caso.

*** 7.05.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

*** 7.06.** Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure per la competitività dello spettacolo dal vivo)

1. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

7.07. Amorese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure per la competitività dello spettacolo dal vivo)

1. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985,

n. 163, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

7.08. Amorese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Ulteriori misure per la competitività dello spettacolo dal vivo)

1. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, è definita la misura dell'indennità, spettante ai componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo.

2. L'indennità di cui al comma 1, in ragione della complessità dell'attività svolta, è comprensiva del rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni della Commissione e per l'attività di verifica presso gli organismi, ivi compresa la visione di spettacoli. La spesa per l'indennità di cui al primo periodo non può in ogni caso superare l'importo complessivo di 770.000 euro annui.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

7.09. Amorese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure a sostegno dello spettacolo dal vivo)

1. Agli organizzatori musicali di musica popolare contemporanea, che siano soggetti privati e di diritto privato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo relativo alla realizzazione e allo svolgimento di concerti ed eventi musicali dal vivo.

2. Il credito d'imposta previsto dal presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito di imposta previsto nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, con particolare riferimento a: eventuali limiti di importo per ciascun concerto o evento ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di concerti o eventi ovvero di impresa o gruppi di imprese e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori

disposizioni applicative del presente comma e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le risorse stanziate per il finanziamento del credito di imposta previsto nel presente comma, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del medesimo credito di imposta.

4. All'onere derivante dai presenti comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 121, comma 2, della presente legge.

7.010. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti in materia di spettacolo)

1. All'articolo 1, comma 830 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « le Fondazioni lirico sinfoniche, i Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale » sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I soggetti finanziati a valere sul Fondo nazionale spettacolo dal vivo sono esclusi da tale disciplina ».

3. All'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »

*** 7.011.** Amorese.

*** 7.012.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Semplificazioni nel settore della circolazione delle opere d'arte)

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65:

1) al comma 3, lettera *a)*, le parole: « ad euro 13.500 » sono sostituite dalle seguenti: « alle soglie di valore indicate nell'allegato A, lettera B, numeri 2), 3), 4) e 5) »;

2) al comma 4, lettera *b)*, le parole: « ad euro 13.500 » sono sostituite dalle seguenti: « alle soglie di valore indicate nell'allegato A, lettera B, numeri 2), 3), 4) e 5) »;

b) all'allegato A, lettera B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A

1) al numero 2), il valore: « 13.979,50 » è sostituito dal seguente: « 15.000 »;

2) al numero 3), il valore: « 27.959,00 » è sostituito dal seguente: « 30.000 »;

3) al numero 4), il valore: « 46.598,00 » è sostituito dal seguente: « 50.000 »;

4) al numero 5), il valore: « 139.794,00 » è sostituito dal seguente: « 150.000 ».

**** 7.013.** Amorese.

**** 7.014.** Grippo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Semplificazioni in favore del mercato dell'arte)

1. Al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, la lettera *d-bis)* è abrogata;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni »;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *h)*, la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta ».

c) all'articolo 65, comma 4-*bis*), il secondo periodo è soppresso.

*** 7.015.** Amorese.

*** 7.016.** Grippo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure a sostegno del patrimonio artistico e culturale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, spetta, anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili e mobili, facenti parte del patrimonio culturale italiano che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, anche se di proprietà di soggetti privati, quali Istituti culturali, Fondazioni e imprese.

2. I beni di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal *bonus* di cui al comma precedente, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono i beni interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della cultura, sono definite le modalità per l'istituzione di un'apposita anagrafe in cui sono iscritti i beni di cui al comma 1.

4. Al fine di incentivare la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, destinate all'organizzazione di eventi tesi al sostegno e al rafforzamento del settore delle iniziative culturali e degli eventi connessi alla fruizione, al godimento e all'esposizione delle opere d'arte, organizzati da Fondazioni di comprovata rilevanza na-

zionale e internazionale, costituite e continuativamente operanti da almeno 10 anni, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h)* e *i)*, e 100, comma 2, lettere *f)* e *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. ».

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-*bis* ».

5. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un elenco, aggiornato annualmente, che ricomprenda le Fondazioni i cui eventi possano essere oggetto di erogazioni liberali di privati, fruendo delle detrazioni di cui al comma precedente e le modalità attraverso le quali le stesse Fondazioni possano presentare richiesta di inserimento nell'elenco stesso.

6. Al fine di compensare le minori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nel comma 4 della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, la quale, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, è trasferita dal predetto fondo ed iscritta in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli di spesa che ne risultassero carenti.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 215 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.017. Giachetti, Faraone, Gadda.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per la valorizzazione delle opere audiovisive fuori commercio)

1. L'articolo 50, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Art. 50.

1. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

2. Fermo quanto disposto dal 1 comma, qualora, anche all'esito di una ricerca svolta adottando i criteri di cui all'articolo 102-*undecies*, un'opera cinematografica o audiovisiva ad essa assimilata risulti fuori commercio e non sia stato possibile individuare il titolare del diritto di sfruttamento di cui all'articolo 46, i soggetti di cui all'articolo 45, ovvero i loro aventi causa, hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

3. Qualora risulti particolarmente oneroso l'ottenimento delle autorizzazioni di tutti i soggetti di cui all'articolo 45, tanto da rendere improbabile la concessione del diritto allo sfruttamento, l'utilizzatore interessato potrà stipulare appositi accordi ai sensi dell'articolo 180-*ter*.

4. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga ai diritti di cui al comma 1 e 2 è nulla, salvo che sia prevista da un accordo collettivo ».

*** 7.018.** Grippo.

*** 7.019.** Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure in materia di produzioni cinematografiche)

1. Nelle more di una riforma organica della disciplina degli incentivi e sostegni

alla produzione cinematografica e audiovisiva nazionale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, i crediti d'imposta, i contributi automatici e i contributi selettivi di cui rispettivamente agli articoli 15, 23 e 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220 sono stabiliti nella misura rispettivamente di 541, 40 e 46,7 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.020. Grippo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Tax credit cinema e ulteriori disposizioni in materia di IVA agevolata per i titoli d'ingresso dell'industria culturale)

1. Al fine di garantire misure straordinarie di sostegno ai consumi culturali, in via sperimentale per l'anno 2025, in deroga alle disposizioni vigenti, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, ai titoli di ingresso degli spettacoli teatrali, di musica popolare contemporanea, nonché ai prodotti fonografici, videofonografici, ivi inclusi quelli dell'editoria audiovisiva, sia fisici che digitali transnazionali, si applica l'aliquota agevolata al 5 per cento, di cui alla Tabella A, parte II-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente: « 41. L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 4 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare ».

7.021. Grippo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, i commi da due a otto sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo. In particolare, il Consiglio superiore:

a) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva;

b) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e, su richiesta del Ministero, sugli altri schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti il settore cinematografico ed audiovisivo.

3. Il Consiglio superiore è nominato con decreto del Ministro ed è composto da non più di quindici componenti. In particolare:

a) sono scelte dal Ministro dieci personalità di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità inerenti il settore cinematografico e audiovisivo, in particolare nei suoi aspetti giuridici, economici, amministrativi, manageriali e gestionali, ovvero con capacità professionali in grado di contribuire alla definizione, implementazione e valutazione delle politiche pubbliche di settore, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere; due di detti componenti sono nominati su designazione della Conferenza unificata;

b) fino a cinque membri, nominati dal Ministro, sono designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

4. Il presidente del Consiglio superiore è individuato dal Ministro tra le personalità di particolare e comprovata professionalità di cui al comma 3, lettera *a)*.

5. Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti e del presidente del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il *curriculum vitae* dei soggetti nominati.

6. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) il regime di incompatibilità dei componenti del Consiglio superiore;

b) le modalità di funzionamento del Consiglio superiore;

c) ai fini delle designazioni di cui al comma 3, lettera *b)*, i parametri per la valutazione del grado di rappresentatività delle associazioni di categoria.

7. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni »;

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: « sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e » sono soppresse;

c) all'articolo 7, comma 5, le parole: « , acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, » sono soppresse;

d) all'articolo 12, comma 4, le parole: « anche su richiesta del Consiglio superiore, e » sono soppresse;

e) all'articolo 13, comma 5, le parole: « , sentito il Consiglio superiore, » sono soppresse;

f) all'articolo 14, comma 2, le parole: « , acquisito il parere del Consiglio superiore, » sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 1, la parola « acquisiti » è sostituita dalla seguente: « acquisito » e le parole: « e il parere del Consiglio superiore » sono soppresse;

h) all'articolo 26, comma 4, le parole: « acquisiti i pareri » sono sostituite dalle seguenti: « acquisito il parere » e le parole: « e del Consiglio superiore » sono soppresse;

i) all'articolo 27, comma 4, le parole: « acquisiti i pareri » sono sostituite dalle seguenti: « acquisito il parere » e le parole: « e del Consiglio superiore » sono soppresse;

l) all'articolo 29, comma 4, la parola: « acquisiti » è sostituita dalla seguente: « acquisito » e le parole: « e il parere del Consiglio superiore » sono soppresse;

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, le parole: « sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo » sono soppresse.

7.022. Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Credito di imposta per le imprese produttrici e organizzatrici di musica popolare contemporanea)

1. Al fine di agevolare il rilancio degli spettacoli di musica popolare contemporanea e in particolare di incoraggiare una maggiore diffusione sul territorio nazionale, anche periferico, delle attività e so-

stenere gli spettacoli di piccole e medie dimensioni e la valorizzazione degli artisti emergenti, ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal 2025, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura e non rientranti in settori già finanziati dal Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, è riconosciuto, tenuto conto dell'entità numerica dei soggetti richiedenti e dell'ammontare delle risorse disponibili, un credito di imposta fino al 30 per cento dei costi sostenuti per l'attività di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea, effettuati in sale e luoghi con capienza stabilita secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. Il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute sul territorio nazionale.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è cedibile con le modalità e nei limiti previsti nel decreto attuativo.

3. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle capienze delle sale e luoghi di effettuazione degli spettacoli, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile e agli importi massimi assegnabili su base triennale ai singoli soggetti, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73.

7.023. Grippo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure di sostegno alle tradizioni popolari)

1. Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione delle rappresentazioni di presepi viventi con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7.024. Amorese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure per l'accessibilità e la valorizzazione dell'Antico Teatro di Pietravairano)

1. L'Antico Teatro di Pietravairano rappresenta un *unicum* architettonico risalente al II secolo a.C., raro esempio di teatro-*templum* in Italia. Al fine di garantire la tutela, valorizzazione e piena acces-

sibilità a questo monumento di eccezionale valore storico-archeologico, è istituito un fondo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di interventi finalizzati:

a) al miglioramento dell'accessibilità fisica e digitale, attraverso la creazione di percorsi idonei alle persone con disabilità;

b) all'installazione di pannelli informativi multilingue e dispositivi tecnologici di fruizione aumentata (realtà virtuale e aumentata);

c) al restauro conservativo delle strutture antiche secondo le linee guida della Carta di Venezia e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli interventi saranno coordinati dal Ministero della cultura, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Caserta e Benevento, e con il comune di Pietravairano;

3. La rendicontazione e il monitoraggio degli interventi saranno effettuati semestralmente, con pubblicazione di *report* dettagliati sul sito istituzionale del Ministero della cultura;

4. Il fondo di 3 milioni di euro sarà istituito nell'ambito del bilancio del Ministero della cultura, attraverso una rimodulazione delle risorse già previste per la valorizzazione dei beni culturali nelle aree interne.

7.025. Cangiano, Cerreto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al fine di dare adeguata attuazione e coordinamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, lettera *e.5)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera A. 27 dell'Allegato A aggiungere, in fine, il seguente periodo: « ; installazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto già munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi; »;

b) alla lettera B. 26 dell'Allegato B, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « ; interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, già munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacità ricettiva; ».

7.026. Caramanna.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per il contrasto della bigliettazione secondaria e semplificazioni normative al biglietto nominale)

1. Al codice penale, dopo l'articolo 501-*bis*, è aggiunto il seguente:

« Art. 501-*ter*.

(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)

1. Chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 500.000 euro.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque pone in vendita titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali senza autorizzazione dell'organizzatore dello spettacolo di intrattenimento.

3. La pena è della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa da 80.000 a 500.000 euro se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale e non massivo, purché senza finalità commerciali. ».

2. Il comma 545-*bis* dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.

*** 7.027.** Grippo.

*** 7.028.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per il contrasto della bigliettazione secondaria e semplificazioni normative al biglietto nominale)

1. Al codice penale, dopo l'articolo 501-*bis*, è aggiunto il seguente:

« Art. 501-*ter*.

(Manovre speculative sull'acquisto di titoli di accesso ad attività di pubblico spettacolo)

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero accaparra titoli di accesso ad attività di spettacolo, di intrattenimento o culturali, in modo atto a determinare la rarefazione ovvero il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 500.000 euro.

2. La pena è della reclusione da 6 mesi a tre anni e della multa da 80.000 a 500.000 euro se i fatti di cui al primo comma sono commessi attraverso l'utilizzo di programmi informatici e/o tecnologici per l'acquisto automatizzato. ».

7.029. Dara, Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Misure urgenti per il contrasto della bigliettazione secondaria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi 1099 e 1100 sono abrogati.

7.030. Grippo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Responsabilità penale degli operatori di telecomunicazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 174-*sexies* della legge 22 aprile 1951, n. 633, è abrogato.

*** 7.031.** Cangiano.

*** 7.032.** Casu.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Esenzione dei prestatori di servizi di accesso alla rete dall'obbligo di segnalazione di illeciti)

1. Al comma 1 dell'articolo 174-*sexies* della legge 22 aprile 1951, n. 633, le parole: « I prestatori di servizi di accesso alla rete » sono soppresse.

**** 7.033.** Cangiano.

**** 7.034.** Amich, Amorese.

**** 7.035.** Casu.

**** 7.036.** Dara, Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, dopo la parola: coordina *aggiungere le seguenti:* , di concerto con il Dipartimento competente,.

8.1. Grippo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. La figura dell'Ispettore onorario, istituita dalla legge 27 giugno 1907, n. 386 e regolamentata dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è riformata al fine di potenziare il supporto operativo alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel campo della tutela e conservazione del patrimonio culturale. Gli Ispettori onorari coadiuvano le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nelle seguenti attività:

a) sorveglianza sullo stato di conservazione dei monumenti, degli scavi archeologici e degli oggetti d'antichità e d'arte;

b) segnalazione di abusi o situazioni di rischio, curando l'osservanza delle leggi di tutela;

c) redazione di relazioni periodiche su attività di controllo e monitoraggio del territorio;

d) partecipazione a programmi di formazione obbligatori, gratuiti e periodici, organizzati dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali;

e) assistenza amministrativa e tecnica nelle attività delegate dalle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio competenti per materia e territorio.

1-*ter*. Gli Ispettori Onorari operano sul territorio di competenza a titolo gratuito e sono tenuti ad adempiere con diligenza a tutte le incombenze affidate dalle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. La loro attività è regolata da un incarico biennale, rinnovabile previa valutazione positiva dell'operato da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di riferimento.

1-*quater*. La nomina degli Ispettori onorari rimane un atto discrezionale dell'amministrazione, che seleziona i candidati sulla base delle competenze specifiche in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale. Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio possono revocare l'incarico in caso di inadempienza, incompatibilità o mancata osservanza dei doveri.

1-*quinquies*. È istituito un sistema di monitoraggio centralizzato per raccogliere e analizzare le attività svolte dagli Ispettori onorari, al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia del loro operato. I risultati

delle valutazioni sono trasmessi annualmente al Ministero della cultura.

8.5. Cangiano.

(Inammissibile)

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole da: « , nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali » fino alla fine del periodo, sono soppresse.

10.1. Amorese.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. A decorre dall'anno 2025, è assegnato a favore del comune di Castelfranci un contributo di 200.000 euro volto a promuovere i percorsi di fruizione tematici, soprattutto a scopo educativo e formativo, anche per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, del Museo Arte del Vino e della Viticultura (MAVV).

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.2. Toni Ricciardi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per gli anni 2025 e 2026 è assegnato alla Fondazione Orestiadi, con sede a Gibellina e ad Agrigento, un contributo straordinario di 500.000 euro finalizzato a rafforzare le residenze di artisti e a promuovere i festival letterari, di teatro, musica e arti visive, organizzati in occasione degli eventi in programma ad Agrigento, quale Capitale italiana della cultura per l'anno 2025 e a Gibellina, quale Capitale dell'arte contemporanea 2026.

10.3. Iacono, Manzi, Provenzano, Barbagallo, Marino, Porta, Orfini, Berruto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS ».

10.4. Orfini.

(Inammissibile)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 *con le seguenti:* la spesa di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2025.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro *con le seguenti:* 1.000.000 di euro.

10.5. Latini, Sasso, Loizzo, Miele.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: « di beni culturali pubblici » sono aggiunte le seguenti: « e dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano, da almeno cinque anni, attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 6.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili

di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.6. Amorese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: « di beni culturali pubblici » sono aggiunte le seguenti: « e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f),* del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, pari a 6.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.7. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e contribuire alla continuità delle iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è concesso, per la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo, un contributo straordinario di 120.000 euro per l'anno 2025 al Teatro Nuovo di Rebbio della Città di Como.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 120.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.8. Braga, Manzi, Paolo Emilio Russo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1 decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche alle erogazioni liberali di ammontare non inferiore a euro due milioni e fino al limite massimo di dieci milioni di euro effettuate in favore di soggetti o enti costituiti, anche in forma di *trust*, nell'ambito del partenariato pubblico-privato di cui agli articoli 174 e 175 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per la realizzazione e gestione di musei inseriti in percorsi culturali pubblici, a condizione che il progetto abbia una durata non inferiore a 20 anni e che il relativo fabbisogno finanziario sia coperto dalla parte privata con risorse di ammontare non inferiore a complessivi euro 40 milioni. Per le erogazioni di cui al presente comma il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione, pari a 6.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

10.10. Amorese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di sostenere la programmazione, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni per le celebrazioni del centenario della nascita di Rocco Scotellaro è autorizzato un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2025

destinato al Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

10.11. Speranza, Sarracino, Amendola, Toni Ricciardi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di garantire la valorizzazione, la digitalizzazione e l'accessibilità del patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura promuove accordi e partenariati strategici con soggetti privati, incluse imprese, fondazioni e associazioni, per una migliore implementazione della Piattaforma « Musei Italiani ». Tali accordi sono realizzati in coerenza con i princìpi del Sistema Museale Nazionale, istituito con decreto del Ministero della cultura del 21 febbraio 2018, n. 113, e in conformità a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10.12. Amorese.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di contribuire al sostegno per lo svolgimento dell'attività relativa all'altissima formazione musicale del Teatro lirico di Spoleto « A. Belli » e del territorio dell'Umbria, è autorizzata una spesa di 600.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10.13. Mulè.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di favorire la fruizione e la valorizzazione del Memoriale della Shoah di Milano è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2025 a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10.14. Amorese.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. In coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dalle disposizioni di cui al Titolo VIII-*bis* – Dei delitti contro il patrimonio culturale del codice penale, è istituito un programma straordinario di restituzione volontaria dei beni archeologici detenuti illegalmente. Il programma ha una durata di 24 mesi che decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-*ter*. Durante il periodo del programma straordinario, i detentori di beni archeologici non regolarmente denunciati possono dichiarare spontaneamente il possesso e consegnare tali beni alle autorità competenti, beneficiando di:

a) esenzione da responsabilità penale e amministrativa, salvo i casi in cui siano accertati atti dolosi o finalizzati al traffico illecito di beni culturali;

b) agevolazioni fiscali fino al 50 per cento sulle imposte relative a eventuali spese di catalogazione e valorizzazione, qualora tali beni siano ritenuti di interesse culturale non rilevante e restino in possesso del dichiarante.

4-*quater*. I beni dichiarati e consegnati sono oggetto di valutazione e catalogazione da parte delle Soprintendenze competenti, che determinano se siano destinabili al patrimonio dello Stato o se possano essere restituiti ai dichiaranti, previo pagamento di una somma pari al 25 per cento del valore stimato. In ogni caso, i beni di rilevante interesse culturale sono acquisiti al patrimonio dello Stato senza possibilità di rivendicazione.

4-*quinquies*. Per garantire la trasparenza e l'efficacia del programma, è istituito presso il Ministero della cultura un registro centralizzato dei beni dichiarati, accessibile alle autorità competenti e aggiornato periodicamente.

4-*sexies*. Il Ministero della cultura, in collaborazione con le Soprintendenze, promuove campagne di sensibilizzazione pubblica per diffondere la consapevolezza dell'importanza della tutela del patrimonio culturale e informare i cittadini sulle modalità di partecipazione al programma straordinario.

10.15. Cangiano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Al fine di garantire una più efficace tutela del patrimonio culturale, le soprintendenze e il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) possono avvalersi della collaborazione della polizia municipale per l'esecuzione di verifiche periodiche sui beni sottoposti a tutela.

4-*ter*. Le attività di verifica sono regolate attraverso specifici protocolli di intesa stipulati tra le soprintendenze, i comuni interessati e il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC), con indicazione delle modalità operative, degli ambiti di intervento e delle procedure di coordinamento.

4-*quater*. Le verifiche condotte dalla polizia municipale sono integrate nelle attività ordinarie del corpo e non comportano costi aggiuntivi per gli enti locali o per le amministrazioni centrali dello Stato.

4-*quinquies*. Al personale della polizia municipale coinvolto nelle attività di verifica è garantita una formazione specifica in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, organizzata dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali o da altri enti competenti, in collaborazione con le Soprintendenze e il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC).

4-*sexies*. Il Ministero della cultura, in collaborazione con il Ministero dell'interno, promuove le linee guida per uniformare le procedure di controllo e verifica sui beni culturali, garantendo una maggiore coerenza tra le diverse realtà territoriali.

10.16. Cangiano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. I beni architettonici moderni e contemporanei di pregio possono essere sottoposti a vincolo, indipendentemente dal limite temporale di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

4-*ter*. I vincoli sui beni architettonici moderni e contemporanei di pregio sono adottati mediante decreti specifici delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio competenti per territorio, previa valutazione tecnico-scientifica e approvazione da parte della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

4-*quater*. La procedura di vincolo è accompagnata da una relazione motivata che evidenzia il valore culturale, storico o artistico del bene, garantendo trasparenza e adeguata comunicazione ai soggetti interessati.

4-*quinquies*. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle architetture moderne e contemporanee, il Ministero della cultura definisce, con apposito decreto attuativo, le linee guida per orientare l'attività delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e favorire una maggiore

consapevolezza sul valore di queste categorie di beni.

10.17. Cangiano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Le strutture architettoniche, costruttive e decorative di cinema e teatri, che rivestono un interesse storico, artistico, architettonico o culturale significativo, sono dichiarate beni culturali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in deroga al limite temporale dei 70 anni e alla condizione dell'autore non vivente prevista dal medesimo Codice.

4-*ter*. Per l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le Soprintendenze competenti valutano:

a) il contributo storico, artistico, o architettonico della struttura al panorama culturale locale o nazionale;

b) l'importanza del cinema o del teatro come luogo di aggregazione e memoria collettiva.

4-*quater*. La tutela si estende anche alle strutture funzionali alla fruizione culturale, come spazi tecnici, palcoscenici, *foyer* e sale di proiezione, riconoscendone il valore identitario e la funzione sociale.

10.18. Cangiano, Schifone.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. La tutela dei beni culturali, in tutte le sue declinazioni di conservazione, valorizzazione e vigilanza, è competenza esclusiva delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territoriali, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

4-*ter*. I parchi archeologici esercitano le proprie competenze limitatamente ai siti e alle aree espressamente loro affidati, come da decreto istitutivo o regolamenti interni, senza possibilità di estensione delle funzioni di tutela al territorio comunale circostante o ad altri beni culturali presenti nello stesso.

4-*quater*. Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territoriali mantengono il ruolo centrale di indirizzo e coordinamento, anche nei territori in cui insistono parchi archeologici, assicurando una gestione integrata e armonica del patrimonio culturale territoriale.

10.19. Cangiano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. All'interno delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio è istituita la figura dell'archeologo subacqueo. Tale figura ha il compito di:

a) monitorare e tutelare il patrimonio archeologico sommerso, sia marino che lacustre;

b) condurre ricerche, rilievi e studi relativi ai siti sommersi di interesse culturale;

c) collaborare con le autorità competenti per la protezione e la valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo, contrastando fenomeni di depredazione e danneggiamento.

4-*ter*. La formazione degli archeologi subacquei è assicurata attraverso corsi specialistici erogati dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, rivolti prioritariamente al personale già in servizio nelle Soprintendenze.

4-*quater*. L'istituzione della figura dell'archeologo subacqueo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.20. Cangiano.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Ai fini della tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, nonché della

completa attuazione del federalismo demaniale culturale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 da ripartire a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione dei beni del demanio pubblico acquisiti tramite la procedura prevista dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso e di riparto del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.21. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di incentivare e valorizzare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rivisti i criteri per le agevolazioni tariffarie previste in tutti gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale presenti sul territorio nazionale, al fine di introdurre esenzioni o prezzi ridotti per gli ultrasessantacinquenni e un costo massimo dei biglietti d'ingresso che non può essere, in ogni caso, superiore a 15 euro. Con i decreti di cui al presente comma sono, altresì, previste modalità di revisione della Convenzione contenente il Regolamento d'uso della Basilica di Santa Maria ad Martyres-Pantheon, siglata in data 16 marzo 2023 tra il Ministero della cultura e il Capitolo della Basilica di Santa Maria ad Martyres-Pantheon, al fine di ripristinarne l'accesso libero e gratuito.

10.22. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 898, le parole: « 31.967.000 euro per l'anno 2025, di 38.700.000 euro per l'anno 2026 e di 31.380.000 per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 36.967.000 euro per l'anno 2025, di euro 70.460.000 euro per l'anno 2026 e di 59.780.000 per l'anno 2027 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché di misure riguardanti la messa in sicurezza del territorio, il sostegno economico, il turismo, la celebrazione di eventi, la ricerca, il digitale »;

b) al comma 900, le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

c) al comma 901, le parole: « 32.117.000 euro per l'anno 2025, a 39.300.000 per l'anno 2026 e a 31.380.000 per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « 37.117.000 per l'anno 2025, a 71.060.000 euro per l'anno 2026 e a 59.780.000 euro per l'anno 2027 ».

10.23. Lucaselli, Comaroli, Pella, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza, agevolando l'accesso ai luoghi della cultura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici

territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico. Per le finalità di cui alla presente disposizione è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.24. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire il recupero e il restauro del complesso degli edifici storici di Palazzo Portinari, dell'adiacente Torre Portinari, del Loggiato di collegamento e del Castello dei Conti Guidi, nonché del Giardino di Dante e Beatrice, siti nel comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena, per la loro destinazione a sedi di attività pubbliche di diffusione della cultura e per l'organizzazione del Nuovo Polo Culturale « Dante e Beatrice », per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 500.000 euro in favore del comune di Portico e San Benedetto. Agli oneri di cui al presente comma pari a 500.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10.25. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire nell'ambito della esposizione permanente sulle tradizioni rurali e venatorie sita nel comune di Rocca San Casciano, in provincia di Forlì-Cesena, l'allestimento del Museo didattico delle arti e delle tradizioni locali con annessa biblioteca ed esposizione fotografica permanente di rievocazione storica di manifestazioni legate al territorio, per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 100.000 euro in favore del comune di Rocca San Casciano. Agli oneri di cui al presente comma pari a 100.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10.26. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del Museo della vita e del lavoro della Maremma settentrionale, sito nel complesso settecentesco di Villa Guerazzi, di San Pietro in Palazzi nel comune di Cecina, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro in favore del comune di Cecina. Agli oneri di cui al presente comma pari a 1,2 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.27. Tenerini, Tassinari.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire il funzionamento del Museo della vita e del lavoro della Maremma settentrionale, sito nel complesso settecentesco di Villa Guerazzi, di San Pietro in Palazzi nel comune di Cecina, è autorizzata la spesa di 500.000 euro in favore del comune di Cecina. Agli oneri di cui al presente comma pari a 500.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10.32. Tenerini, Tassinari.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire il recupero dei palazzi storici Malaspina e Uggeri Manganelli, siti nel comune di Pontremoli, per

la loro destinazione a sedi di attività pubbliche di diffusione della cultura, per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5.149.250 euro in favore del comune di Pontremoli. Agli oneri di cui al presente comma pari a 5.149.250 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.28. Deborah Bergamini, Tassinari.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di garantire interventi per la valorizzazione ed il proseguo del programma degli scavi del sito archeologico di Noto Antica è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro all'anno per il triennio 2025-2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.29. Marino.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire il recupero, la riqualificazione e la riapertura al pubblico della Villa Porro Lambertenghi, bene di rilevanza storica e culturale sita nel comune di Cassina Rizzardi, è autorizzato il finanziamento di 750.000 euro per l'anno 2025 in favore della provincia di Como. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 750.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10.30. Paolo Emilio Russo, Tassinari.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire le opere di riqualificazione e di ristrutturazione dell'edificio Villa Camilla, sede della biblioteca comunale del comune di Olgiate Comasco, è autorizzata la spesa di 1.044.943,83 euro per l'anno 2025 in favore del comune di Olgiate Comasco. All'onere di cui al presente comma, pari a 1.044.943,83 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10.31. Paolo Emilio Russo, Tassinari.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di contribuire al funzionamento del Museo della seta di Como, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2025 in favore della Fondazione della seta. Agli oneri di cui al presente comma pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10.33. Paolo Emilio Russo, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire il funzionamento del Museo Diego Fabbri di Forlì, è autorizzata la spesa di 100.000 euro in favore del comune di Forlì. Agli oneri di cui al presente comma pari a 100.000 euro si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

10.34. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. All'articolo 103, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, il costo massimo del biglietto d'ingresso agli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, comma 1, non può essere superiore a 15 euro ».

10.35. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Piano nazionale di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 e dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è demandato il compito di predisporre e attuare un Piano straordinario nazionale di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni e per le aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale presenti sull'intero territorio nazionale, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione.

2. Il Piano straordinario nazionale, di cui al comma 1, è predisposto dal Commissario straordinario entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del Piano è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 500 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e per i giovani. Con delibera di approvazione del Piano nazionale sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e per i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *c)*, della legge n. 178 del 2020 da evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei

limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

3. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel Piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1 e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto, è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al

funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Per l'attuazione del Piano straordinario approvato ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario si avvale delle risorse umane e strumentali disponibili presso gli uffici periferici del Ministero della cultura. Al fine di fronteggiare le inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse alla realizzazione del suddetto Piano, quota parte della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 è destinata a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero della cultura a tal fine impiegato, nonché ad autorizzare le eventuali ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività, attraverso la stabilizzazione a tempo indeterminato e pieno nei ruoli del Ministero della cultura del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio o l'avvio delle procedure di reclutamento e le relative assunzioni del personale nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 7 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, quantificati in complessivi euro 14.734.560 per l'anno 2025, euro 16.866.134 per l'anno 2026 ed euro 16.866.134 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.01. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di riconoscimento e valorizzazione delle parazioni e luminarie artistiche tradizionali del Mezzogiorno Italia)

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene e valorizza l'arte delle luminarie e la relativa produzione e installazione come componenti del patrimonio culturale immateriale del Paese in quanto attività di espressione artistica e di realizzazione di elementi decorativi tipici del folclore locale in forza del forte legame identitario con la cultura e la tradizione dei territori, soprattutto nel Sud Italia.

2. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) luminarie artistiche tradizionali gli apparati luminosi effimeri utilizzati per addobbare strade, piazze e edifici pubblici

in occasione di feste patronali o altre feste legate a tradizioni locali e/o nazionali;

b) aziende che svolgono attività di fabbricazione di luminarie per feste le aziende con codice ATECO 27.40.02;

c) aziende che svolgono attività di installazione di luminare per feste le aziende con codice ATECO 43.21.04

3. Al fine di identificare e valorizzare le produzioni delle luminarie artistiche di cui al comma 1 con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio « Luminarie artistiche tradizionali del Sud Italia ». Con il medesimo decreto sono individuati le modalità e i criteri di selezione e utilizzo del logo « Luminarie artistiche tradizionali del Sud Italia » ed è definito un disciplinare per la definizione dei materiali costruttivi, delle fasi produttive, degli stili e delle tipologie di installazione finalizzato all'attribuzione del marchio alle imprese che ne fanno richiesta. In sede di prima applicazione, i soggetti cui è concesso l'utilizzo di marchi di tutela e promozione delle luminarie artistiche e tradizionali eventualmente già istituiti a livello regionale possono richiedere di diritto l'attribuzione del marchio « Luminarie artistiche tradizionali del Sud Italia », previa verifica di compatibilità dei relativi disciplinari o regolamenti con quelli di cui alle presenti disposizioni.

4. Alle aziende di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 che aderiscono al marchio « Luminarie artistiche tradizionali italiane » che effettuano investimenti per attività di progettazione, sviluppo e ideazione estetica delle strutture decorative e di realizzazione delle luminarie artistiche è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento delle spese sostenute nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro che costituisce limite di spesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente articolo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il beneficio è ridotto proporzionalmente fino all'occorrenza della somma stanziata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Ai fini della promozione, valorizzazione e sviluppo delle imprese artigiane di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di un milione di euro a decorrere dall'anno 2025 per investimenti per la ricerca e l'innovazione per l'utilizzo di nuove modalità fornite dalla tecnologia contemporanea nel rispetto della cultura locale e della tradizione. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-*undevicies)* è inserito il seguente:

« 127-*vicies)* attività aventi ad oggetto l'installazione delle luminarie artistiche tradizionali aderenti al marchio "Luminarie artistiche tradizionali italiane". ».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.02. Caroppo, De Palma, Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni per l'anno 2026 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2027 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per l'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2025, 6,2 milioni per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10.03. Caso, Amato, Orrico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Iniziative di sostegno alla danza)

1. Sono definite « compagnie di danza » le realtà che svolgono un'attività professionale continuativa di produzione di rilievo nel campo della danza in ogni stile e disciplina, anche integrata da attività di programmazione, promozione, ricerca, innovazione, conservazione e trasmissione del repertorio nazionale e internazionale, rassegne e festival.

2. Al fine di incentivare la capillarizzazione dello spettacolo dal vivo sui territori e riconosciuto il valore della danza quale linguaggio universale, in grado di veicolare buone pratiche tese alla rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e svantaggiate, caratterizzate da marginalità sociale ed economica, è riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese che si impegnino nella produzione e/o distribuzione delle opere di compagnie di danza emergenti, regolarmente costituite con finalità sportiva, culturale o di promozione sociale, non già beneficiarie di contributi pubblici, proporzionale alle spese sostenute per la produzione e/o distribuzione delle opere stesse, nelle condizioni e nelle misure definite con decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine di valorizzare e promuovere le attività di spettacolo dal vivo nella danza, in particolare le produzioni delle realtà emergenti, che realizzino almeno 10 giornate di produzione propria, ospitalità o residenza nell'ambito della tradizione, della

ricerca e dell'innovazione nella danza contemporanea, non beneficiari di altri contributi statali, è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di riparto del finanziamento.

10.04. Berruto.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Valorizzazione patrimonio culturale dei siti UNESCO ubicati nelle regioni del Mezzogiorno)

1. Il Fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Al fine di promuovere interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, in particolare nel Mezzogiorno dove riveste un ruolo strategico per lo sviluppo del settore turistico, contribuendo a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni meridionali rispetto alle altre aree del Paese, l'incremento di cui al comma 1 è destinato per l'ottanta per cento ai comuni dove sono ubicati i siti UNESCO delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire le parole: e 10 *con le seguenti:* , 10 e 10-*bis*.

10.05. Scerra, Amato, Caso, Orrico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti per la valorizzazione del patrimonio audiovisivo nazionale)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« Art. 50.

1. Se il produttore non porta a compimento l'opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l'opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

2. Fermo quanto disposto dal 1 comma, qualora, anche all'esito di una ricerca svolta adottando i criteri di cui all'articolo 102-*undecies*, un'opera cinematografica o audiovisiva ad essa assimilata risulti fuori commercio e non sia stato possibile individuare il titolare del diritto di sfruttamento di cui all'articolo 46, i soggetti di cui all'articolo 45, ovvero i loro aventi causa, hanno diritto di disporre liberamente dell'opera stessa.

3. Qualora risulti particolarmente oneroso l'ottenimento delle autorizzazioni di tutti i soggetti di cui all'articolo 45, tanto da rendere improbabile la concessione del diritto allo sfruttamento, l'utilizzatore inte-

ressato potrà stipulare appositi accordi ai sensi dell'articolo 180-*ter*.

4. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga ai diritti di cui al comma 1 e 2 è nulla, salvo che sia prevista da un accordo collettivo. ».

10.06. Amorese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure in materia di fiscalità)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, « Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione », il comma 2 è soppresso.

2. Il numero 127-*septiesdecies)* della Tabella A, Parte III, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633 è sostituto dal seguente:

« 127-*septiesdecies)* oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41; ».

10.07. Amorese, Congedo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale)

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità e promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituto un fondo, con dotazione pari a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato alla realizzazione di attività di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale immateriale italiano e degli elementi italiani del patrimonio UNESCO, al fine di sottolinearne la sua forza identitaria, la capacità di favorire il dialogo e le relazioni all'interno di ogni comunità in quanto strumento di integrazione sociale e di sviluppo sostenibile dei territori, come veicolo di relazione e collaborazione nel contesto nazionale e internazionale ed efficace mezzo per l'attivazione forme di turismo esperienziale di ritorno, finalizzate ad intercettare le giovani generazioni delle comunità derivate italiane nel mondo e al ripristino dei loro legami con i luoghi d'origine.

10.08. Grippo, Benzoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Misure urgenti a favore del personale impiegato nei servizi della Cultura)

1. Al fine di garantire i migliori livelli di offerta dei servizi culturali, turistici e, in generale, del tempo libero in termini di estensione delle attività, qualità, accessibilità, sicurezza, adeguatezza dei costi rispetto alle prestazioni, nonché assicurare ai lavoratori del settore dell'industria culturale trattamenti retributivi giusti ed equi, contrastando i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori, presso il Ministero della cultura è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle parti sociali interessate, finalizzato a promuovere l'adozione, per tutti i soggetti che operano nel settore dei servizi per la cultura e dei luoghi della cultura, del

contratto collettivo nazionale di lavoro Federculture e l'estensione di tale CCNL anche ai non iscritti.

10.09. Orrico, Amato, Caso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Istituzione della Giornata Nazionale della Scrittura a Mano)

1. Il 23 gennaio di ogni anno è istituita la « Giornata Nazionale della Scrittura a Mano », con lo scopo di valorizzare l'importanza della scrittura manuale attraverso eventi e iniziative promosse dal Ministero della cultura e dal sistema scolastico nazionale.

10.010. Grippo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Istituzione del Museo del ricordo della strage ferroviaria di Viareggio)

1. Al fine di conservare la memoria della strage prodotta a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 a Viareggio, farne conoscere le cause e le conseguenze prodotte, rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, è istituito il Museo del ricordo della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, con sede in Viareggio.

2. Alla gestione del museo provvede la Fondazione Museo del ricordo della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Alla fondazione possono partecipare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime della strage ferroviaria.

3. Il patrimonio e le attività della fondazione sono finanziati con le risorse di cui al comma 6. Tali risorse posso essere integrate da contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

4. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 2.

5. La fondazione di cui al comma 2 è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Per la realizzazione del Museo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione di al comma 2, 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 2 milioni di euro per l'anno 2027. Per il funzionamento del museo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.011. Deborah Bergamini, Tassinari.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Istituzione del Museo per la Memoria della strage ferroviaria di Viareggio)

1. È istituito in Viareggio il museo per la Memoria della strage ferroviaria, di seguito denominato « Museo », quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.

2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.

3. Il Museo ha il compito di:

a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario;

b) rendere omaggio alle vittime dell'incidente ed alle loro famiglie;

c) promuovere buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria;

d) delineare l'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;

e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

4. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).

5. Il Museo svolge le seguenti attività, la cui conoscenza è assicurata tramite un apposito sito *internet*:

a) far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente ferroviario mettendo a disposizione articoli stampa e documenti e testimonianze;

b) organizzare giornate in memoria delle vittime dell'incidente;

c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sulle buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria;

d) avviare studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale e per indicare le maggiori aree di criticità e le azioni ritenute necessarie da intraprendere per la loro risoluzione;

e) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;

f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

6. È istituita la Fondazione del Museo, di seguito denominata « Fondazione », anche in collaborazione con il comune di Viareggio, con la regione Toscana, la provincia di Lucca, con l'Ansfisa, con l'associazione delle vittime, con le università del territorio e con altri soggetti pubblici e privati.

7. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, numero 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.

9. La Fondazione:

a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 7;

b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;

c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;

d) regola e controlla le attività amministrative;

e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione della sede del Museo, nonché di 1 milione

di euro annui, a decorrere dal 2025, quale contributo per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.012. Fossi, Simiani, Furfaro, Bonafè, Boldrini, Scotto, Di Sanzo, Gianassi, Casu, Girelli, Manzi, Marino, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Serracchiani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Istituzione del Museo nazionale per la memoria delle vittime dell'amianto)

1. È istituito in Casale Monferrato il Museo nazionale per la memoria delle vittime e per la prevenzione delle malattie causate dall'amianto, di seguito denominato « Museo ».

2. Il Museo ha sede in Casale Monferrato, presso locali ex Eternit concessi in uso dal comune di Casale Monferrato.

3. Il Museo di cui al comma 1 svolge le seguenti attività:

a) promuovere la conoscenza e la memoria dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato e di quanti vi hanno lavorato, mettendo a rischio la propria salute e la propria vita, anche al fine di ricordare il valore e l'importanza del diritto al lavoro sicuro e alla salute dei lavoratori;

b) rendere omaggio alle vittime e tutti coloro che sono colpiti dalle conseguenze dell'impiego dell'amianto, anche raccogliendo i dati di tutti gli stabilimenti Eternit presenti in Italia;

c) diffondere la conoscenza relativa alle conseguenze delle esposizioni ambientali e professionali a fibre di amianto per la salute umana;

d) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ambientale e nei luoghi di lavoro e prevenire conseguentemente le malattie causate dall'esposizione all'amianto;

e) promuovere attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e le università e organizzare iniziative, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film, nonché spettacoli sui temi delle conseguenze dell'amianto per la salute umana;

f) fornire sostegno alle attività scolastiche di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative, utilizzando materiale documentale e archivistico sulla presenza dell'amianto in Italia.

4. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito *internet*.

5. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo può avvalersi della collaborazione del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Associazione familiari e vittime amianto (AFeVA), dell'INAIL e Istituto superiore di sanità.

6. È istituita la Fondazione del Museo, di seguito denominata « Fondazione », in collaborazione con il comune di Casale Monferrato, con la regione Piemonte, con l'università del Piemonte orientale e con Arpa Piemonte. La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della salute. Alla Fondazione possono prendere parte come soci anche l'AFeVA; rappresentanti delle associazioni sindacali; rappresentanti delle associazioni del Terzo Settore interessate; il Centro documentazione amianto e patologie asbesto-correlate (Cedoam).

7. La Fondazione di cui al comma 4 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.

8. Gli organi e l'attività della Fondazione di cui al comma 4 sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo, dall'atto costitutivo e dallo statuto. La Fonda-

zione può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

9. Lo statuto della Fondazione di cui al comma 4 definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

10. La Fondazione di cui al comma 4:

a) programma l'attività del Museo di cui al comma 1, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 6;

b) definisce l'assetto organizzativo del Museo di cui al comma 1;

c) stipula le convenzioni, promuove accordi, sottoscrive patti e ha la rappresentanza esterna del Museo di cui al comma 1;

d) regola e controlla le attività amministrative;

e) predispone, su proposta del direttore, un piano finanziario triennale da inviare al Ministero della salute;

f) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo di cui al comma 1, da inviare al Ministero della salute;

g) svolge ogni altra funzione necessaria per garantire il buon andamento del Museo di cui al comma 1.

11. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della fondazione.

12. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un comitato scientifico, presieduto da uno studioso o da una personalità di chiara fama nominato con il medesimo decreto. Il comitato scientifico è costituito da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'università del Piemonte orientale, da un rappresentante della regione Piemonte, da un rappresentante del comune di Casale Monferrato, da un rappresentante dall'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante dell'AFeVA, da un rappresentante di Arpa Piemonte, da un rappresentante della Asl di Alessandria.

13. Il comitato scientifico di cui al comma 10 svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con la Fondazione di cui al comma 4 nella definizione delle linee progettuali, nella preparazione del piano triennale e del programma annuale di attività del Museo di cui al comma 1;

b) formula proposte di iniziative e di progetti scientifici e didattici da realizzare;

c) elabora il programma annuale di iniziative del Museo di cui al comma 1, che sottopone all'approvazione della Fondazione di cui al comma 4;

d) coordina le attività organizzative, scientifiche e tecniche e in collaborazione con l'Università del Piemonte orientale promuove progetti di ricerca sul mesotelioma e sugli effetti conseguenti della salute umana, con particolare attenzione al territorio della regione Piemonte;

e) raccoglie i dati per migliorare la conoscenza e la sicurezza ambientale;

f) stabilisce gli opportuni contatti con i soggetti chiamati a concorrere in ambito nazionale alla realizzazione delle funzioni del Museo di cui al comma 1.

14. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 all'anno 2033 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, quale contributo per le spese di funzionamento.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.013. Fornaro, Simiani, Gribaudo, Malavasi, Manzi, Serracchiani.

(Inammissibile)

ART. 11.

Sopprimere il comma 1.

11.1. Orrico, Amato, Caso.

A*l comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e dopo le parole: « predetti istituti e luoghi della cultura » sono inserite le seguenti: « , con particolare riguardo agli istituti e luoghi della cultura situati in aree periferiche e svantaggiate, ».

11.2. Orrico, Amato, Caso.

A*l comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* e le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

*** 11.3.** Grippo.

*** 11.4.** Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. Al fine di garantire l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della cultura, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento per il Ministero della cultura.

11.5. Grippo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa, anche in relazione agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di valorizzare la specifica professionalità acquisita nell'assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio dagli esperti di particolare e comprovata specializzazione, titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il Ministero della cultura è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa finora svolta, i suddetti esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici periferici per almeno 27 mesi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022, tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023, tra il 1° aprile 2024 ed il 31 dicembre 2024. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommando l'attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 febbraio 2024, n. 18, anche presso differenti uffici periferici, nonché sommando la durata di differenti contratti, purché tutti riguardanti attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale e riferiti, comunque, a periodi distinti. All'esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali, tenuto conto dei requisiti d'accesso previsti per ogni area di inquadramento professionale. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico ovvero con corrispondente aumento dei posti previsti in organico.

11.6. Tassinari, Dalla Chiesa.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici del Ministero della cultura, rafforzandone la capacità amministrativa, il Ministero della cultura è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa finora svolta, i dirigenti di II fascia che, alla data del 31-12-2024, abbiano prestato l'attività di dirigenti di II fascia presso le Soprintendenze Abap per almeno 30 mesi negli ultimi cinque anni, all'esito della valutazione positiva relativa al raggiungimento degli obiettivi stabiliti anno per anno dalle direttive di II livello, con incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 6-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già dipendenti a tempo indeterminato delle aree funzionali del medesimo Ministero e comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i candidati che, a seguito del I Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale cosiddetta tecnica, sono stati dichiarati idonei con decreto dirigenziale n. 1451 del 22 agosto 2024. All'esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei dirigenti di II fascia del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico.

11.7. Loizzo, Sasso, Latini, Miele.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. In considerazione delle misure introdotte dal decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2015, n. 182, tenuto altresì conto del sensibile incremento dei visitatori nei luoghi della cultura, tutt'ora in atto, al fine di garantire un'adeguata incentivazione alle maggiori responsabilità connesse alle diverse e ulteriori funzioni svolte dal personale dirigenziale, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, spettante al personale dirigenziale di livello non generale del Ministero della cultura, è incrementato nella misura di euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

11.8. Amorese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. A decorrere dal 1° marzo 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di nove mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

11.9. Manzi, Iacono, Orfini, Berruto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

11.10. Piccolotti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. In considerazione delle misure introdotte dal decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2015, n. 182, tenuto conto del sensibile incremento dei visitatori e delle responsabilità connesse alle diverse e ulteriori funzioni svolte dal personale dirigenziale per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero, il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale del Ministero della cultura è incrementato, a decorrere dal 2025, di euro 2,5 milioni da finanziare mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento per il Ministero della cultura.

11.11. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Al fine di garantire l'affidamento del servizio di copertura assicurativa inte-

grativa delle spese sanitarie per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della cultura, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

11.12. Amorese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo periodo, la parola: « utilizzo » è sostituita dalle seguenti: « versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio di ciascun anno, » e le parole: « , già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che sono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa » sono soppresse.

11.13. Amorese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole « possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto » sono sostituite dalle seguenti: « sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto ».

*** 11.14.** Piccolotti.

*** 11.15.** Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola: « rinnovati » è sostituita dalla seguente: « prorogati ».

11.16. Grippo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Misure urgenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età ».

11.01. Amorese.

(Inammissibile)